DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — **ROMA** — MERCOLEDI 10 MARZO — **NUM. 57**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti delli 25 giugno 1885:

A cavaliere:

Carnevale Innocente, tesoriere provinciale.
Aymone Edoardo, archivista nel Ministero delle Finanze
Sacchi Ernesto, id. id. id.
Molinari Benvenuto, id. id. id.
Capelli Alessandro, id id. id.
Onufrio Andrea, segretario amministrativo d'Intendenza di finanza, a riposo.
Dell'Acqua Luigi, membro della Commissione comunale per la tassa sugli esercizi e rivendite in Milano.
Scavia Camillo, commissario per le imposte dirette a Castellazzo-Bormida.
Salvati Achille, presidente della Commissione per le imposte dirette a Morano-Calabro.
Molinari dott Rinaldo, membro della Commissione comunale id. a Milano.
Molgora Carlo, id. id. id. id. id.
Dezza Francesco, presidente della Commissione id. a Melegnano.
Ferrero Giuseppe, id. id. a Chieri.
Enrici cav. Pietro, id. id. a Gassino.
Marcoz Vittorio, id. id. ad Aosta.
Vigna Carlo, già presidente della Commissione id. a Chivasso.
Turchetti Senofonte, presidente della Commissione comunale id. a Mantova.
Negro avv. Giacomo Andrea, presidente della Commissione id a Bra.
Bonaccorsi Ferdinando, capo del servizio delle Esattorie generali della Banca Generale.
Narducci Pompeo, primo cassiere della Banca Generale di Roma.
Peloso Matteo, vicedirettore id. Milano.
Bottero Tommaso, ricevitore degli atti civili in Genova
Calabi ing. Marco, commissario stimatore della Giunta del censimento, in disponibilità.
Gardini Angelo, già ricevitore del Registro e conservatore delle Ipoteche a Domodossola.
Costa dott. Felice di Genova.
Rusca avv. Natale, membro della Commissione provinciale delle imposte dirette a Como.
Ponsiglione Emanuele, commissario censuario a riposo.
Galli Francesco, agente delle Imposte dirette di 1ª classe

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto delli 6 giugno 1885:

A cavaliere:

Pifferi Giacomo, capitano di fanteria della milizia territoriale.

Con decreto del 1° ottobre 1885:

A cavaliere:

Vellani Ferdinando, veterinario nel 9° reggimento d'artiglieria, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3705** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª);

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, relativo alla costruzione delle strade ferrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO *per la costruzione di strade ferrate affidata alle Società per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula,* in esecuzione della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).

CAPO I.

Disposizioni generali per la compilazione dei progetti e per l'esecuzione dei lavori e delle provviste.

Art. 1. Per la costruzione di strade ferrate, che venisse dal Governo affidata alle Società per le reti Mediterranea, Adriatica o Sicula, a senso della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), ed annessi contratti e capitolati, saranno osservate, oltre le disposizioni delle leggi generali e speciali in vigore, le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2. Sulla richiesta del Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate, le Società dovranno compilare i progetti di massima e quelli particolareggiati.

I progetti di massima delle linee comprenderanno:

1. Un piano generale, a curve orizzontali o quotato, alla scala di 1 : 50,000, salvo ad aggiungere, occorrendo, piani speciali ad una scala maggiore;

2. Il profilo longitudinale alla scala di 1 : 10,000 per le lunghezze e di 1 : 1,000 per le altezze;

3. Il calcolo sommario della spesa;

4. Una relazione spiegativa e giustificativa delle principali disposizioni del progetto, colla descrizione delle più importanti opere d'arte e delle più essenziali modalità.

I progetti particolareggiati delle linee comprenderanno:

1. Il piano generale, a curve orizzontali o quotato, alla scala di 1 : 2000, salvo ad aggiungere, occorrendo, piani speciali ad una scala maggiore;

2. Il profilo longitudinale alla scala di 1 : 2000 per le distanze e di 1 : 200 per le altezze;

3. Le sezioni trasversali, alla scala di 1 : 200;

4. I disegni delle opere d'arte e delle stazioni principali;

5. I piani generali delle stazioni;

6. I moduli normali per la forma del corpo stradale, delle opere d'arte fino a 10 metri di luce, e dei fabbricati;

7. I quadri descrittivi dell'andamento planimetrico ed altimetrico della linea, delle opere d'arte, delle gallerie, delle stazioni, delle case cantoniere, dei passaggi a livello, dei provvedimenti per deviazione e sistemazione di strade e di corsi d'acqua.

Ai progetti particolareggiati dovranno essere allegati:

a) il capitolato generale e speciale con la tariffa dei prezzi;

b) il calcolo particolareggiato della spesa, corredato dai computi metrici per le quantità, e dalle analisi dei prezzi unitari;

c) il quadro degli scandagli eseguiti;

d) la relazione giustificativa di tutto quanto è contenuto nel progetto e delle relative condizioni di esecuzione.

Unitamente ai progetti della strada ferrata, le Società dovranno presentare anche i progetti concernenti la qualità e quantità di materiale rotabile e d'esercizio occorrente per essa.

Il calcolo della spesa per ogni linea dovrà essere ripartito:

1. Nella stima di tutte le opere che compongono il corpo stradale, e dei fabbricati di ogni specie, comprendendo nelle stime anche le espropriazioni;

2. Nella stima del materiale d'armamento e dei meccanismi fissi;

3. Nella stima del materiale rotabile e di esercizio.

I progetti di una o di più opere, ed i progetti di provviste, che le Società dovessero allestire, comprenderanno quelli fra i suddetti documenti che saranno richiesti dalla natura dell'opera o della provvista e dal relativo sistema di esecuzione.

Art. 3. Il Regio Ispettorato avrà sempre il diritto di fissare i punti principali del tracciato, secondo il quale dovranno essere eseguiti gli studi di massima e definitivi, e di determinare il tipo della strada e le modalità in base alle quali dovranno essere compilati i progetti.

I funzionari del Regio Ispettorato avranno diritto di riconoscere, anche sopra luogo, i tracciati e gli studi in corso durante la compilazione dei progetti, nonchè di prenderne cognizione negli uffici sociali, e di raccogliere gli elementi necessari per riscontrare i particolari dei progetti medesimi. Gli ingegneri delle Società dovranno prestarsi alle richieste dei predetti funzionari, e fornire tutto quanto potesse loro occorrere per tali riconoscimenti.

Le Società dovranno inoltre eseguire quei maggiori studi che il Regio Ispettorato ravvisasse necessari, per determinare il tracciato da preferirsi ed i sistemi da adottarsi nella costruzione delle opere.

Art. 4. Tutti i progetti, compresi quelli di modificazioni alle opere in corso di esecuzione, saranno dalle Società trasmessi, in semplice esemplare, al Regio Ispettorato per l'opportuno esame.

Il Regio Ispettorato avrà facoltà di chiederne altri esemplari.

Art. 5. Qualora si voglia affidare ad una Società l'esecuzione di lavori o di provviste, il Regio Ispettorato le comunicherà un esemplare dei progetti e dei capitolati quali furono approvati, e secondo che esso stimerà più conveniente, o le chiederà di presentare proposte per contratto a *prezzo fatto,* o la inviterà ad assumere la costruzione a *rimborso di spesa*

In un medesimo contratto si potranno comprendere opere da eseguirsi a *prezzo fatto* nelle diverse forme contemplate dal presente regolamento, come anche lavori e provviste a *rimborso di spesa* e *ad economia.*

Art. 6. Approvati definitivamente i contratti, le Società dovranno provvedere a tutto quanto occorra per l'immediato incominciamento dei lavori, destinandovi a dirigerli e sorvegliarli il personale tecnico ed amministrativo di sperimentata capacità, che sarà necessario avuto riguardo all'importanza ed all'estensione dei lavori stessi.

Quando i lavori impegnino linee o tronchi di linea già aperti all'esercizio, le Società provvederanno sotto la propria responsabilità, affinchè l'esecuzione di essi non abbia in alcun modo a compromettere la sicurezza e la regolarità dell'esercizio medesimo.

Art. 7. L'avanzamento dei lavori sarà tenuto in evidenza negli uffici sociali mediante disegni con tinte convenzionali.

In appositi registri saranno trascritti i riconoscimenti di qualsiasi natura, con speciale annotazione di quelli delle opere nascoste (od anche di quelle in vista, ma non commisurabili a lavoro compiuto.

Allorquando gli scavi per le fondazioni delle opere si troveranno quasi compiuti, sarà obbligo delle Società, prima di mettere mano alle murature, di avvertirne in tempo i funzionari del Regio Ispettorato per le verificazioni che credessero opportuno di fare.

Art. 8. Il Regio Ispettorato eserciterà una speciale vigilanza sui materiali, sull'esecuzione dei lavori, e su tutto quanto contribuisce ad assicurare la perfetta riuscita delle opere e delle provviste in ogni loro particolare; senza che ciò possa menomare in alcun modo la responsabilità che incombe alle Società in ordine ai vizi di costruzione, secondo il disposto dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), nonchè a termini delle disposizioni generali di legge e dei contratti.

Per tutti i lavori formanti oggetto del presente regolamento, il Regio Ispettorato, previo verbale di constatazione in contraddittorio colle Società, potrà ordinare la sospensione, correzione e demolizione delle opere, e l'esclusione delle provviste non eseguite in conformità del contratto, e fare altresì le relative deduzioni dalle situazioni contabili.

Le Società saranno tenute ad informare prontamente il Regio Ispettorato di tutti gli avvenimenti straordinari di qualunque genere, che potessero influire sull'esecuzione delle opere.

Art. 9. Senza pregiudizio della preliminare ricognizione prevista dall'articolo 87 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), per le reti Mediterranea ed Adriatica e dell'articolo 82 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula, le Società, ultimati i lavori e le provviste, ne daranno avviso al Regio Ispettorato, il quale provvederà, in contraddittorio dei funzionari sociali, ad accertarne l'effettivo compimento, e promuoverà le visite di collaudo finale, e la successiva consegna delle opere alle Società medesime come esercenti.

Art. 10. Le Società, compiuti i lavori, presenteranno al R. Ispettorato i piani parcellari degli immobili acquistati per la ferrovia e per tutte le sue dipendenze, alla scala di 1 : 1000, e li accompagneranno coi titoli di proprietà.

Esse dovranno pure presentare al Regio Ispettorato i disegni delle opere d'arte speciali, dei fabbricati e dei piani generali delle stazioni, con un quadro completo di tutte le opere eseguite.

Art. 11. Per i rapporti delle Amministrazioni sociali, o dei loro rappresentanti ed agenti con gli uffici e con i funzionari del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, relativamente ai lavori ed alle provviste, valgono le norme e le disposizioni del regolamento in vigore, nonchè quelle del regolamento interno del Regio Ispettorato, che le Società, in quanto ad esse spetta, dovranno osservare e fare osservare dai loro dipendenti, funzionari ed agenti.

Art. 12. Per le contravvenzioni al presente regolamento saranno applicabili alle Società multe estensibili ciascuna a lire 1000.

L'applicazione delle multe avrà luogo in base a verbale dei funzionari del Regio Ispettorato.

Qualunque opera o provvista fatta da una Società, senza la necessaria approvazione, rimarrà interamente a suo carico, senza diritto a nessun compenso, esclusa ogni questione sulla necessità od opportunità della medesima, e sui miglioramenti che essa abbia potuto arrecare. Il Regio Ispettorato avrà sempre il diritto di far rimettere le cose nel pristino stato, a totali spese della Società.

CAPO II.

Lavori e provviste a prezzo fatto.

Art. 13. Quando si affidino ad una Società lavori o provviste a *prezzo fatto*, si stipulerà il relativo contratto, a cui saranno uniti, come parte integrante, i progetti approvati ed i capitolati d'oneri, esclusi tutti gli altri allegati di cui al precedente art 2. Saranno determinate le condizioni ed i termini per la esecuzione delle opere e delle provviste, le rate e modalità dei pagamenti, i premi, le penalità ed ogni altro particolare.

Art. 14. I contratti a *prezzo fatto* si potranno stipulare:

a) per una determinata linea, o per un determinato tronco, fra punti od estremi fissi, *a corpo;*

b) per una determinata linea o per un determinato tronco, a chilometro od a metro lineare, *a corpo;*

c) per una o per più opere determinate, *a corpo;*

Art. 15 Nel caso indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 14, il prezzo convenuto sarà fisso ed invariabile, qualunque sia per riuscire definitivamente la lunghezza reale della linea o del tronco, fra i punti estremi, nonostante qualunque diversa indicazione dei progetti.

Nella esecuzione dei lavori le Società dovranno attenersi alle modalità di struttura determinate nei progetti approvati ed annessi ai contratti. Esse potranno però avere facoltà di non seguirne esattamente il tracciato ed il profilo, purchè le varianti planimetriche ed altimetriche stiano dentro i limiti determinati a questo scopo nei singoli contratti.

Queste varianti dovranno essere sottoposte all'approvazione tecnica del Regio Ispettorato; ma non daranno luogo a variazione nel prezzo del contratto, per gli effetti dell'articolo 84 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), per le reti Mediterranea e Adriatica, e dell'articolo 79 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula.

Art. 16. In ordine alle opere da eseguirsi a senso del precedente articolo 15, tanto nel caso che venga eseguito esattamente il progetto approvato, quanto nel caso che al medesimo siano state apportate variazioni di qualsivoglia specie entro i limiti stabiliti dal contratto, tutti i lavori maggiori ed addizionali che non fossero stati previsti nel progetto stesso, ma dei quali si fosse riconosciuta la necessità per la stabilità della ferrovia, delle singole sue parti e delle sue dipendenze, sia durante l'esecuzione, sia nell'anno che precede la visita di collaudo finale, saranno a carico delle Società, e non daranno luogo a supplemento di prezzo, intendendosi calcolato ed incluso nel *prezzo fatto* il relativo compenso.

Art. 17. Nel caso indicato alla lettera *b*) dell'articolo 14, il lavoro sarà valutato con un prezzo fisso ed invariabile per unità di lunghezza, misurata fra i punti estremi, sull'asse della strada; il quale dovrà essere tracciato sul terreno in modo stabile, prima della stipulazione del contratto.

Nell'esecuzione delle singole opere le Società dovranno attenersi alle modalità di struttura determinate nei progetti particolareggiati approvati.

Art. 18. Nel caso indicato alla lettera *c*) dell'art. 14, le singole opere assunte dalle Società a *prezzo fatto* saranno pagate con una somma fissa ed invariabile.

I lavori saranno eseguiti secondo le modalità di struttura determinate nei progetti particolareggiati approvati.

Art. 19. Nelle opere da eseguirsi a senso dei precedenti articoli 17 e 18, non si potranno introdurre variazioni di qualsivoglia specie non approvate dal Regio Ispettorato.

Le variazioni ai progetti che nel corso della costruzione e prima del collaudo finale delle opere si ravvisassero opportune, tanto se proposte dalle Società ed approvate dal Regio Ispettorato, quanto se d'iniziativa di quest'ultimo, formeranno oggetto di speciali accordi, anche per quanto possano importare modificazioni nel prezzo convenuto o nei termini per l'esecuzione dei lavori, a senso dell'art 84 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), per le reti Mediterranea e Adriatica, e dell'art. 79 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula.

Art. 20. I sub-accolli, a cui le Società procedessero per l'esecuzione dei lavori e delle provviste a *prezzo fatto*, ed ogni altro contratto relativo, obbligheranno verso i terzi esclusivamente esse Società, senza impegnare menomamente la responsabilità dello Stato

Art. 21. Le opere non comprese nei progetti originali, da aggiungersi eventualmente dopo il collaudo finale, dovranno essere autoriz-

zate dal Regio Ispettorato e convenute d'accordo all'infuori del contratto a *prezzo fatto*.

Nei contratti a *prezzo fatto* potranno essere poste a carico totale delle Società, per un determinato numero di anni dopo il collaudo finale, tutte le opere che saranno richieste per prevenire o riparare i guasti provenienti da qualsiasi causa, compresi i casi di forza maggiore e fortuiti, per quanto straordinari.

Art. 22. I pagamenti saranno eseguiti ratealmente dal Governo, secondo le condizioni stabilite dai contratti, in base a certificati dimostranti l'avanzamento progressivo dei lavori e delle provviste, presentati in triplice esemplare dalla Direzione sociale dei lavori e debitamente verificati ed accettati dal Regio Ispettorato.

Un esemplare di detti certificati, col visto d'approvazione, sarà restituito alle Società.

CAPO III.

Lavori e provviste a rimborso di spesa.

Art. 23. Quando si affidino alle Società lavori o provviste *a rimborso di spesa*, saranno determinati all'atto della richiesta, in relazione ai progetti approvati, i lavori e le provviste da eseguirsi, come pure i termini nei quali le Società dovranno procedere agli acquisti od alle espropriazioni degli immobili ed all'adempimento di quanto è prescritto dal presente regolamento per la stipulazione degli atti di appalto.

Entro un mese, al più tardi, dalla comunicazione della richiesta, le Società dovranno darne atto per iscritto al Regio Ispettorato, confermandone tutti i particolari.

Art. 24. Col fatto dell'assunzione di lavori o provviste *a rimborso di spesa*, le Società si intenderanno costituite mandatarie e rappresentanti dello Stato, per quanto si riferisce ai lavori ed alle provviste stesse, ed avranno le responsabilità inerenti all'esecuzione del mandato; senza pregiudizio della responsabilità che incombe alle medesime pei vizi di costruzione.

L'esecuzione dei lavori e delle provviste *a rimborso di spesa* avrà luogo in base a contratti che le Società stipuleranno secondo le norme speciali contenute nel presente capo.

Art. 25 Nei capitolati d'oneri da allegarsi, come parte integrante, ai contratti che le Società stipuleranno cogli assuntori, dovranno indicarsi:

1° tutti i lavori e tutte le provviste che formano oggetto del contratto;

2° le prescrizioni relative alla qualità e provenienza dei materiali da impiegarsi;

3° le modalità di costruzione, di misura, di valutazione e di pagamento;

4° i termini d'esecuzione dei lavori e le penalità per inosservanza totale o parziale delle disposizioni contrattuali;

5° i depositi e le ritenute di garanzia;

6° in generale, le varie condizioni che, secondo le migliori regole dell'arte, completano i capitolati;

7° le tariffe dei prezzi unitari delle singole opere, forniture e prestazioni.

Art. 26. Appena comunicata ufficialmente alle Società l'approvazione governativa dei progetti tecnici e dei capitolati relativi alle opere ed alle provviste, le Società s'intenderanno senz'altro autorizzate a procedere ai relativi appalti, sia per asta pubblica, sia per licitazione o trattativa privata, secondo le disposizioni delle leggi e dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), attenendosi per ciascuna forma di contratto alle norme in appresso indicate.

Esse intraprenderanno contemporaneamente le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori, a norma delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, quando non si trovi più conveniente l'acquisto a trattativa privata, previa apposita autorizzazione del Regio Ispettorato; nel qual caso dovranno i contratti d'acquisto essere resi esecutorî, a norma della legge sulla Contabilità generale dello Stato.

Art 27. Le Società dovranno pubblicare gli avvisi d'asta almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Questo termine però, coll'autorizzazione del Regio Ispettorato, potrà essere ridotto fino a 5 giorni.

Le pubblicazioni si faranno nei comuni in cui hanno sede le Amministrazioni centrali delle Società e le Direzioni dell'esercizio, ed in quelli nei quali saranno da eseguirsi i lavori o le provviste, nonchè in quegli altri luoghi che le Società giudicassero opportuni.

Quando il valore dei contratti raggiunga l'importo di lire 20,000 gli avvisi dovranno anche essere inseriti nel Bollettino ufficiale della provincia nella quale sono da eseguirsi i lavori o le provviste, entro gli stessi termini normali od abbreviati, di cui al secondo comma del presente articolo.

Quando il valore dei contratti raggiunga un importo di lire 100,000 gli avvisi dovranno inoltre essere inseriti, entro gli stessi termini normali od abbreviati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e pubblicati contemporaneamente nelle principali città dello Stato, e nei comuni vicini al luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori e le provviste.

Art 28. L'avviso d'asta dovrà indicare:

1° il funzionario che presiede all'asta;

2° il luogo, il giorno e l'ora dell'asta;

3° l'oggetto dell'asta;

4° l'importo dell'appalto od i prezzi parziali delle provviste. Nel caso in cui l'appalto non avesse luogo in via di ribasso, si indicheranno invece le qualità e quantità dei lavori o delle provviste;

5° il termine prefisso per il compimento dei lavori; il tempo ed il luogo della consegna per le provviste;

6° l'importo della cauzione definitiva;

7° le condizioni dell'aggiudicazione;

8° gli uffici presso i quali saranno ostensibili i documenti dello appalto;

9° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni necessarie per poter essere ammessi all'asta;

10° i depositi da farsi dagli aspiranti per essere ammessi all'asta e le casse dalle quali potranno essere ricevuti.

Nell'avviso d'asta dovrà essere espresso il diritto riservato all'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione sul resultato del primo esperimento, o di passare ad un secondo esperimento a tenore del seguente art. 35; con dichiarazione che in questo secondo caso il migliore offerente del primo esperimento si intenderà ad ogni modo obbligato fino all'aggiudicazione definitiva.

Art 29. La somma da depositarsi per l'ammissione all'asta sarà fissata, secondo le circostanze, in una misura fra il decimo ed il trentesimo dell'importo dei lavori e delle provviste messi all'asta, e dovrà consistere in moneta metallica, in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato, od in rendita del Debito Pubblico, od obbligazioni ferroviarie e altri titoli garantiti dallo Stato, al corso del giorno precedente a quello del deposito.

Art. 30. I documenti menzionati al n 9 del precedente articolo 28 consisteranno:

a) in un certificato di moralità, di data non anteriore di sei mesi a quella dell'incanto, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio del concorrente, e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

b) in un attestato di un ispettore o ingegnere capo del Genio civile, di un ispettore superiore o di un ispettore capo del Regio Ispettorato, o di un ingegnere capo servizio delle costruzioni o della manutenzione delle ferrovie, di data non anteriore a sei mesi, che assicuri avere l'aspirante, lodevolmente e senza dar luogo a litigi, eseguiti o diretti lavori consimili, che dovranno essere indicati nel certificato.

Per provviste speciali potranno però al predetto attestato essere sostituiti quegli altri documenti che fossero indicati nel capitolato di appalto.

Art. 31. L'asta si farà ad offerte segrete, che i concorrenti dovranno

far pervenire in plego sigillato alle Società, nei luoghi, nei termini e nei modi indicati dai relativi avvisi. All'esterno del plego dovrà essere indicato l'oggetto dell'offerta.

Il plego sigillato, oltre la chiara indicazione della ditta offerente e del suo domicilio eletto, conterrà, in cifre ed in lettere, l'indicazione dell'importo presunto dell'appalto ed il ribasso percentuale riferito al medesimo, quando l'asta abbia luogo in via di ribasso, oppure l'indicazione della qualità e quantità dei lavori e delle provviste, ed il relativo prezzo offerto.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dall'offerente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, od almeno di mandato generale per assumere appalti di opere o forniture pubbliche. Il mandato dovrà essere allegato all'offerta.

Non saranno mai riconosciute offerte per persona da nominare.

Acchiusa nel plego, unitamente all'offerta, i concorrenti dovranno trasmettere la ricevuta dell'eseguito deposito.

Art. 32. L'asta sarà presieduta dal funzionario designato dalla Società. Il Regio Ispettorato vi sarà rappresentato per mezzo di un proprio delegato per constatare la regolarità delle operazioni.

Il funzionario della Società provvederà nel giorno, luogo ed ora dell'avviso, ed in seduta pubblica, all'apertura dell'asta.

In una scheda sigillata, da depositarsi sul banco, alla presenza degli astanti, e prima dell'apertura dei pieghi da farsi dal funzionario che presiede, saranno fissati dal direttore generale della Società i limiti massimo e minimo dentro i quali le offerte saranno accettabili, secondo la natura dei lavori e delle provviste. Questa scheda non sarà aperta che dopo la lettura delle offerte di tutti i concorrenti.

Art. 33. Il funzionario della Società procederà quindi all'apertura dei pieghi, e delibererà, innanzi tutto, sulla validità o nullità delle offerte presentate.

Si considereranno come nulle e come non avvenute:

a) le offerte fatte mediante telegrammi;

b) le offerte mancanti della prova dell'eseguito deposito;

c) le offerte di persone che fossero state previamente escluse dal Regio Ispettorato per le ragioni indicate nel successivo articolo 39, lettera *c*), o di persone che mancassero della capacità legale di obbligarsi;

d) le offerte non conformi agli avvisi d'asta, od in qualunque modo condizionate.

In seguito il funzionario che presiede proclamerà l'elenco dei concorrenti ammessi, e leggerà ad alta ed intelligibile voce tutte le offerte dei medesimi; dopo di che, in concorso col delegato del Regio Ispettorato, prenderà cognizione, per sua norma, dei limiti massimo e minimo, scritti nella scheda del direttore generale della Società.

Quando una o più delle offerte siano comprese entro i limiti massimo e minimo contenuti nella scheda predetta, si farà l'aggiudicazione al migliore offerente, e ne sarà redatto processo verbale, da firmarsi dal funzionario che presiede l'asta, dal delegato, dal Regio Ispettorato, dall'aggiudicatario, se presente, e da due testimoni.

In ogni caso l'aggiudicazione avrà luogo sotto la riserva di cui ai seguenti articoli 35 e 39.

Art. 34. Quando due o più concorrenti presenti all'asta abbiano fatto la stessa migliore offerta accettabile, il funzionario che presiede, di concerto col delegato del Regio Ispettorato, potrà stabilire che l'aggiudicatario sia scelto fra di essi concorrenti mediante estrazione a sorte da eseguirsi seduta stante, o mediante nuova licitazione a partito segreto. In questo secondo caso si procederà alla nuova licitazione nella medesima adunanza, e colui che risulterà migliore offerente, entro i limiti stabiliti nella scheda del direttore generale della Società, sarà dichiarato aggiudicatario.

Qualora nessuno o non tutti siano presenti, l'aggiudicatario sarà designato mediante estrazione a sorte.

L'aggiudicazione avrà sempre luogo sotto le riserve di cui ai seguenti articoli 35 e 39.

Art. 35. I risultati dell'asta saranno dalle Società sottoposti al Regio Ispettorato, il quale, entro il termine di 10 giorni, giudicherà se debbansi ritenere come definitivi, o se, in base alle facoltà espresse nell'avviso d'asta di cui al precedente articolo 28, si debba procedere ad un secondo esperimento, sul prezzo della migliore offerta ottenuta.

Art. 36. Quando l'aggiudicazione non siasi dichiarata definitiva dopo un solo incanto, si dovranno pubblicare nel più breve tempo possibile negli stessi luoghi, ed inserire negli stessi bollettini e giornali, dove furono già pubblicati ed inseriti gli avvisi d'asta relativi al primo incanto, altri avvisi d'asta secondo le norme del precedente articolo 28, dichiarando che l'aggiudicazione sarà definitiva senza ulteriori esperimenti.

Le offerte saranno presentate con pieghi sigillati, come per l'asta precedente.

Nel giorno e nell'ora indicata negli avvisi, il funzionario che presiede procederà al secondo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta.

In questo caso l'aggiudicazione sarà sempre definitiva, salvo l'approvazione del Regio Ispettorato di cui al seguente articolo 39.

Art. 37. Quando non sia stata presentata nel secondo esperimento alcuna migliore offerta, l'appalto rimarrà definitivamente aggiudicato a colui, sull'offerta del quale, fu riaperto l'incanto, salvo sempre la riserva di cui all'articolo 39.

Art. 38. Chiusi gli incanti, saranno restituiti i depositi fatti dai concorrenti alle aste, meno quelli dei due che avranno fatto l'offerta migliore. Quello dell'aggiudicatario sarà trattenuto fino all'aggiudicazione definitiva ed alla costituzione del deposito cauzionale prescritto dal contratto; l'altro sarà restituito non appena sia stata approvata l'aggiudicazione definitiva dal Regio Ispettorato.

Art. 39. Il Regio Ispettorato rifiuterà di approvare l'aggiudicazione:

a) quando non risultino regolarmente adempiute le formalità prescritte;

b) quando l'aggiudicazione abbia avuto luogo a favore di una ditta che avesse presentato offerta nulla, a senso del precedente articolo 33;

c) quando gli consti che il deliberatario, eseguendo o dirigendo precedenti lavori, in servizio sia di pubbliche Amministrazioni, sia di privati, abbia dato prove d'incapacità, di negligenza, di malafede, di insubordinazione o di carattere litigioso.

Nel caso di che alla lettera *a*) sarà rinnovata l'asta. Nel caso di che alle lettere *b*) e *c*) potrà, dal Regio Ispettorato, autorizzarsi senz'altro l'aggiudicazione alla ditta che avrà presentato l'offerta migliore dopo quella rifiutata.

Art. 40. Divenuta definitiva l'aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito nel capitolato d'appalto.

Art. 41. Al momento della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, in denaro od in titoli, come è indicato all'articolo 29, nella misura stabilita nell'avviso d'asta.

La cauzione definitiva sarà determinata colle seguenti norme:

a) per un appalto, il cui importo non oltrepassi la somma di un milione, la cauzione definitiva dovrà corrispondere al decimo dell'ammontare dell'appalto;

b) al di sopra di un milione, e per la somma in eccedenza, essa sarà ridotta al ventesimo, fermo restando il decimo per il primo milione.

Art. 42. Se non fossero pervenute offerte in tempo utile, o se quelle pervenute fossero inammissibili a termini dell'articolo 33, o risultassero inaccettabili in confronto al massimo ed al minimo contenuti nella scheda del direttore generale della Società, i quali limiti saranno, in questo solo caso, fatti conoscere ai concorrenti, l'incanto sarà dichiarato deserto; e le Società potranno procedere all'appalto a licitazione od a semplice trattativa privata, alle stesse condizioni stabilite per l'incanto, ovvero ripetere l'asta pubblica.

Quando l'asta debba ripetersi a condizioni più vantaggiose per i concorrenti, sarà necessaria l'approvazione del Regio Ispettorato.

Art. 43. Per le licitazioni private da eseguirsi nei casi di cui all'articolo precedente, potrà l'amministrazione osservare a propria scelta l'uno o l'altro dei procedimenti qui appresso indicati;

1. Saranno invitati a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione. Negli inviti sarà indicato se la licitazione dev'essere verbale o ad offerte segrete: nel primo caso saranno presentate a voce, e nel secondo caso per iscritto. Ricevute le offerte, il funzionario che presiede alla licitazione, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudicherà l'impresa seduta stante, e quindi stipulerà il contratto col migliore offerente;

2. Sarà inviato alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito a restituirlo munito della propria firma, e coll'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto. Il funzionario che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procederà in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibererà la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale resultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie, e verrà trasmesso al Regio Ispettorato, che, riconosciuta la regolarità dell'aggiudicazione, autorizzerà la stipulazione del contratto.

Nelle licitazioni private saranno anche ammesse le offerte per procura, purchè presentate in forma regolare, ma non le offerte per persona da nominare.

Alle sedute che avranno luogo per le licitazioni private, il Regio Ispettorato sarà rappresentato da un proprio delegato, e per le licitazioni medesime si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme sancite dai precedenti articoli 33 e 39.

Art. 44. Le forme di licitazione privata, contemplate nei due numeri del precedente articolo 43, saranno anche applicabili a quelle licitazioni alle quali si procedesse senza precedente incanto pubblico, secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Alle licitazioni private a cui si procederà nei casi previsti dall'articolo 21 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), per le reti Mediterranea ed Adriatica, e dall'articolo 17 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula sarà esclusivamente applicabile la forma contemplata al n. 2 del precedente articolo.

In tutte le licitazioni alle quali si procedesse senza precedente incanto pubblico, il direttore generale della Società farà la scheda contenente i limiti massimo e minimo di cui all'articolo 32.

Art. 45. Avrà luogo la semplice trattativa privata quando si tratterà con una determinata persona.

Art 46. I contratti stipulati a cura delle Società, già accettati dagli assuntori, o per essi obbligatori, dovranno essere dalle Società stesse mandati al Regio Ispettorato.

A giustificare la regolarità dei contratti le Società comunicheranno al Regio Ispettorato gli atti relativi alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private, come pure le considerazioni e gli schiarimenti che all'uopo ravvisassero opportuni o di cui fossero richieste.

I contratti suddetti non saranno efficaci se non dopo che avranno riportato l'approvazione governativa, salvo il disposto degli articoli 337 e 338 della legge sui lavori pubblici pei casi d'urgenza.

Art. 47. I materiali ed oggetti che per causa d'urgenza o con l'autorizzazione del Regio Ispettorato fossero presi dagli approvvigionamenti sociali, saranno valutati al prezzo di magazzino coll'aggiunta della quota delle spese generali relative, nella misura che sarà determinata. Il prezzo di magazzino comprenderà il prezzo di acquisto dei materiali e degli oggetti, aumentato delle spese accessorie dell'acquisto fino e compreso il collocamento nel magazzino.

A prova delle somministrazioni serviranno le fatture regolari emesse dal magazzini ed accettate dai funzionari preposti alla direzione dei lavori. All'atto della richiesta di ciascuna provvista ne sarà dato avviso al Regio Ispettorato, per quelle verificazioni che credesse di eseguire.

Il Regio Ispettorato avrà diritto di escludere i materiali che non presentassero i requisiti voluti per la buona esecuzione delle opere, e di verificare in ogni tempo la concordanza dei prezzi esposti nelle fatture originarie con quelli resultanti dai conti del magazzini.

Quanto alle prestazioni che le Società dovessero fare per i lavori eseguiti per conto dello Stato *a rimborso di spesa*, le fatture emesse ed accettate in contraddittorio dei servizi interessati, varranno quali documenti giustificativi delle spese relative. Queste fatture saranno anch'esse presentate in tempo al Regio Ispettorato, per quelle verificazioni che credesse di eseguire.

Art. 48. Nei lavori *a rimborso di spesa*, dovranno essere annotati in appositi registri, valendosi delle misure, schizzi e note illustrative raccolte nei libretti di campagna dal personale della Società addetto alla locale sorveglianza dei lavori, tutti gli elementi corredati, ove occorra, da disegni quotati, che servano a dare le misurazioni generali e parziali delle opere, come pure tutte le altre indicazioni speciali ad esse relative.

I moduli dei registri e libretti di cui sopra, e le norme e cautele per la raccolta e registrazione in essi delle misure, schizzi e note, saranno eguali per le tre reti, e verranno approvati dal Regio Ispettorato.

I libretti delle misure dovranno essere costantemente tenuti al corrente, ed ogni annotazione vi sarà subito firmata tanto dagli agenti sociali quanto dal rappresentante dell'Impresa.

I registri di contabilità dovranno pure essere tenuti al corrente, iscrivendovi le opere successivamente, di mano in mano che vengono completate.

Art. 49. Per constatare che siano pienamente osservate le prescrizioni dei progetti e dei contratti approvati e la perfetta esecuzione delle opere, il Regio Ispettorato eserciterà una continua vigilanza sulla condotta dei lavori.

Il Regio Ispettorato potrà in ogni tempo far procedere a quelle constatazioni ed a quegli scandagli, che crederà oppportuni per accertare la buona esecuzione dei lavori. Le Società dovranno ottemperare alle richieste e prescrizioni del Regio Ispettorato; e metteranno a sua disposizione i registri ed i libretti delle misure, affinchè esso possa anche constatare la corrispondenza tra i lavori e le relative misurazioni.

Queste constatazioni da parte dei funzionari del Regio Ispettorato dovranno resultare dalle osservazioni e vidimazioni che essi apporranno tanto ai registri verificati, quanto ai libretti delle misure.

Per l'adempimento del loro mandato, i funzionari del Regio Ispettorato, oltre al libero accesso in tutti i cantieri e negli uffici di direzione dei lavori, avranno pure la facoltà di esaminare i contratti, i verbali di consegna e ricevimento dei materiali, i fogli di presenza del personale, i registri e giornali di riconoscimento, i libri di contabilità e tutti gli atti infine aventi rapporto coll'esecuzione dei lavori.

Art 50 Durante la liquidazione ed all'atto del collaudo si dovrà verificare se le prescrizioni di cui all'articolo precedente sono state osservate; e si potranno sempre riconoscere nuovamente i lavori eseguiti, quand'anche annotati e descritti nei libretti delle misure e nei registri di contabilità.

Art. 51. Per i lavori e per le provviste da eseguirsi per conto dello Stato a *rimborso di spesa*, le Società dovranno tenere una contabilità speciale, distinta da quella istituita per l'esercizio e per la propria gestione amministrativa e finanziaria. I documenti giustificativi degli anzidetti lavori ed approvvigionamenti dovranno quindi essere liberi da qualsiasi vincolo o riferimento cogli altri atti della contabilità sociale.

Art. 52. Per conseguire il progressivo rimborso delle spese fatte, le Società dovranno compilare mensilmente una situazione particolareggiata per ogni linea, e distintamente per ciascun appalto, dei mandati emessi durante il mese, coll'indicazione delle rispettive date.

Queste situazioni comprenderanno:

a) le spese per gli studi e per la compilazione dei progetti;

b) le spese per gli stipendi, le competenze ed il trasporto del personale addetto alle espropriazioni, ai lavori, alle provviste ed alle relative contabilità o liquidazioni, colle quote di contributo che le Società devono pagare per esso alle Casse pensioni e soccorso;

c) le spese per pagamenti ai proprietari degli immobili, agli imprenditori, ai fornitori e simili;

d) le spese accessorie per nolo, ricevimento, dogana, trasporto, manipolazioni e simili, relative ai materiali espressamente acquistati per la esecuzione dei lavori o delle provviste;

e) le spese per le somministrazioni fatte dai magazzini sociali e per le prestazioni delle Società;

f) le spese per il contenzioso;

g) le spese per l'affitto di locali e quelle d'ufficio, di riscaldamento, di illuminazione, di cancelleria e simili.

Art. 53. Le situazioni saranno dalle Società trasmesse, in triplice esemplare, coi relativi documenti giustificativi, al Regio Ispettorato, il quale, verificatane la regolarità, ne restituirà un esemplare alle Società col visto di approvazione, dando le opportune disposizioni per il rimborso.

Sulle somme da portarsi a debito del Governo nel conto corrente, di cui al seguente articolo 55, saranno spediti dal Regio Ispettorato mandati provvisori per somme corrispondenti al montare presuntivo del debito dello Stato, da regolarsi col mandato di saldo della situazione predetta.

Art. 54. Le penalità nelle quali fossero incorsi gli accollatari per inosservanza delle disposizioni contrattuali, saranno detratte dai crediti degli accollatari medesimi nelle liquidazioni finali ed andranno quindi in diminuzione del costo dei lavori o delle provviste.

L'eventuale condono parziale o totale di siffatte penalità non potrà avere luogo senza la previa autorizzazione del Regio Ispettorato.

Art. 55. Le Società terranno un conto corrente ad interessi per i lavori eseguiti a *rimborso di spesa*, e vi registreranno cronologicamente tutte le operazioni. Questo conto dovrà essere verificato dal Regio Ispettorato.

Da una parte vi saranno iscritte in modo particolareggiato tutte le somme da esse pagate; dall'altra le partite che eventualmente costituissero una diminuzione di spesa, i rimborsi e le provviste di fondi ottenute dal Governo.

Alla fine di ogni bimestre si farà il bilancio del conto, liquidando, al saggio medio, durante il bimestre medesimo, del consolidato italiano cinque per cento a contanti, gli interessi rispettivamente maturati dalla data del titolo di credito, del rimborso, o della provvista di fondi.

Il saldo debitore di questo conto sarà riportato a nuovo, con valuta dall'ultimo giorno del suddetto bimestre, per quanto riguarda le somme capitali, e dall'ultimo giorno del semestre solare in corso, per quanto concerne gli interessi.

Alla fine poi d'ogni anno si farà il conto complessivo delle spese e delle prestazioni fatte dalle Società per la costruzione di nuove strade ferrate a *rimborso di spesa*. In questo conto saranno comprese le spese generali da imputarsi, nella misura che sarà determinata, al conto delle costruzioni, a tenore dell'articolo 86 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), per le reti Mediterranea ed Adriatica, e dell'art. 81 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula.

Copia del suddetto conto annuale, in triplice esemplare, sarà dalle Società trasmessa al Regio Ispettorato, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare col visto di approvazione, e provvederà per il pagamento del saldo a credito delle Società medesime.

Art. 56. Il conto finale di liquidazione dei lavori a *rimborso di spesa* dovrà essere presentato nel modo prescritto pei lavori che si eseguiscono per conto dello Stato, e sarà quindi accompagnato dai libretti delle misure e dai registri di contabilità coi relativi disegni, nonchè dal piano parcellare delle espropriazioni permanenti della ferrovia e sue dipendenze, e dai titoli delle proprietà che passano allo Stato.

Art. 57. Nelle controversie che insorgessero cogli appaltatori, ed in genere, coi terzi, relativamente ai lavori ed alle provviste a *rimborso di spesa*, le Società provvederanno all'occorrente rappresentanza, tutela e difesa, a nome e per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici dello Stato; uniformandosi alle norme in vigore per le cause e le transazioni di interesse erariale, salvo il disposto dell'art. 88 dei capitolati annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª) per le reti Mediterranea e Adriatica, e dall'art 83 di quello annesso alla stessa legge per la rete Sicula.

Di ogni contravorsia, e delle successive sue fasi, le Società dovranno prontamente informare il Regio Ispettorato, per quelle disposizioni che questo credesse di dare.

CAPO IV

Disposizioni speciali per i lavori e le provviste relative alle strade ferrate in corso di costruzione.

Art. 58. Il Governo, quando lo creda opportuno, può affidare alle Società, o la sola direzione tecnica ed amministrativa della costruzione delle strade ferrate in corso a cura diretta dello Stato, od anche il compimento della costruzione di esse.

Sia nell'uno come nell'altro caso, il Regio Ispettorato darà comunicazione alle Società degli atti e contratti di qualsivoglia natura precedentemente stipulati, dei progetti e tipi d'ogni genere, delle liquidazioni intervenute e di tutti i pagamenti d'acconto o di saldo eseguiti.

Gli atti risguardanti le espropriazioni o gli acquisti d'immobili, gli oneri verso i privati e gli Enti morali per deviazione di acque e strade od indennizzi in genere, i capitolati d'appalto, i contratti, le convenzioni e le liquidazioni, saranno rilasciati per copia certificata d'ufficio conforme agli originali.

Art 59. Quando ad una Società fosse affidata soltanto la direzione tecnica ed amministrativa, si procederà previamente, ed in contraddittorio tra i funzionari del Regio Ispettorato, quelli della Direzione tecnica governativa, e quelli della Società, ad una ricognizione sommaria dello stato di avanzamento dei lavori e della situazione delle provviste, sia giacenti nei cantieri, sia ordinate ed in corso di fornitura, redigendone apposito verbale

Art. 60. Le Società, come investite della direzione dei lavori, dovranno curare la perfetta osservanza di tutte le condizioni contenute nei capitolati d'appalto, nei contratti e nelle convenzioni in genere, e dovranno dirigere e sorvegliare tutti i particolari tecnici ed amministrativi colla stessa diligenza che per le linee di cui fosse loro affidata l'intera costruzione.

Art. 61. Per le somme dovute agli imprenditori, cottimisti, ed, in generale, ai terzi, le Società compileranno di volta in volta, secondo le prescrizioni dei contratti speciali, appositi certificati a favore delle ditte creditrici.

Il Regio Ispettorato, dopo averne verificati e riconosciuti regolari, in base ai documenti giustificativi, tali certificati o proposte di pagamento, li vidimerà, e darà le disposizioni necessarie per i pagamenti da farsi dall'Amministrazione governativa direttamente agli interessati.

Art. 62. Per le spese che le Società dovessero sostenere direttamente in servizio dei lavori per somministrazioni di magazzino, prestazioni d'opera, spese accessorie, e simili, come pure per la quota di spese generali ad esse dovute, le Società medesime compileranno periodicamente analoghe situazioni contabili a proprio favore, e coi documenti giustificativi le sottoporranno alla verificazione ed al riscontro del Regio Ispettorato, a cura del quale saranno date le opportune disposizioni di pagamento.

Art 63. Gli stipendi e le competenze, tanto del personale di direzione e sorveglianza addetto al servizio dei lavori e che passasse alla dipendenza delle Società, quanto di quello che esse destinassero in seguito al servizio medesimo, saranno pagati direttamente dalle

Società, le quali verranno rimborsate delle relative spese, nelle forme e colle cautele stabilite all'articolo precedente.

Art. 64. Qualora il Governo affidi alle Società il compimento della costruzione di strade ferrate a *prezzo fatto* od a *rimborso di spesa*, saranno applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni del capo II e del capo III del presente regolamento.

Art. 65. Quando il compimento delle costruzioni si affidasse alle Società a *prezzo fatto*, si dovrà tenere esatto conto delle situazioni tecniche e contabili delle opere.

Quando invece fosse affidato a *rimborso di spesa*, sarà compilata distintamente pei diversi appalti, e comunicata ufficialmente dal Regio Ispettorato alle Società, all'atto della consegna, un'esatta situazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti dal Governo dal principio dei lavori, per saldi od acconti alle imprese, per provviste, per espropriazioni od occupazioni temporanee, per risarcimenti, per direzione e sorveglianza e per ogni altra spesa relativa, esclusa solamente quella degli studi e della compilazione dei progetti.

Le Società, partendo da tale situazione contabile, assumeranno, per conto dello Stato, la liquidazione ed il pagamento dei lavori e delle provviste eseguite, la continuazione delle opere in corso, e l'esecuzione di tutte quelle altre che occorressero per la completa costruzione.

CAPO V.

Disposizione speciale per il materiale fisso, rotabile e di esercizio occorrente per le nuove linee.

Art. 66. Coi preventivi prescritti dall'articolo 5 del regolamento per l'esercizio, le Società dovranno sottoporre all'approvazione del Regio Ispettorato anche il preventivo per il materiale fisso, rotabile e d'esercizio da acquistarsi per la dotazione delle nuove linee.

CAPO VI.

Conti correnti per anticipazioni fra le Società e lo Stato.

Art. 67. Qualora il Governo richieda alle Società l'anticipazione di fondi, prevista dai contratti approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), la situazione dei conti correnti sarà tenuta in evidenza con le norme seguenti.

Art. 68. Per quanto concerne i lavori a *prezzo fatto*, sarà attribuita a ciascuno dei certificati di cui nell'articolo 22 la data nella quale dovrebbe aver luogo il pagamento delle somme da ciascuno di essi rappresentato, in conformità delle rate di pagamento e delle condizioni contenute nel contratto di *prezzo fatto*.

Sarà aperto un conto corrente ad interessi, nel quale conto verrà progressivamente registrato ciascun certificato sotto la data rispettivamente stabilita, e coll'importo complessivo di ciascuno. Questa data determinerà la decorrenza dei frutti al saggio stabilito nei rispettivi contratti.

Di fronte alle partite di credito delle Società saranno cronologicamente registrate nel conto le somme pagate dal Governo; e la data dei pagamenti determinerà con perfetta reciprocanza la decorrenza dei rispettivi interessi.

Il conto corrente sarà chiuso al termine di ogni trimestre, colla liquidazione degli interessi attivi e passivi maturati durante il trimestre medesimo.

Art. 69. Per quanto concerne i lavori a *rimborso di spesa* serviranno all'uopo i conti correnti istituiti in conformità dell'articolo 55, colla sola differenza che la chiusura ed il bilancio dei conti, anzichè a periodi bimestrali, dovrà esser fatta trimestralmente, e che il saggio dell'interesse, da pagarsi pure trimestralmente, dovrà essere computato nella misura di cui al precedente articolo 68.

Art. 70. Copie dei conti trimestrali di cui nei precedenti articoli 68 e 69 saranno dalle Società trasmesse, in triplice esemplare, al Regio Ispettorato, il quale ne farà comunicazione al Ministero del Tesoro per l'approvazione.

Un esemplare, col visto di approvazione, verrà restituito alle Società.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
GENALA.

Il Numero **3698** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Roccacaramanico per la sua separazione dalla sezione elettorale di Caramanico e per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Sant'Eufemia a Majella;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Veduto il Regio decreto 11 febbraio 1886, con cui il comune di Sant'Eufemia a Majella è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Chieti;

Ritenuto che il comune di Roccacaramanico ha 43 elettori politici; che esso dista 8 chilometri da Caramanico, e che la strada di comunicazione è in pessimo stato, per cui è reso molto difficile agli elettori di Roccacaramanico l'esercizio del diritto etettorale in Caramanico, mentre sarebbe facile l'esercizio di tale diritto nel limitrofo comune di Sant'Eufemia a Majella,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roccacaramanico è separato dalla sezione elettorale di Caramanico ed è aggregato alla sezione elettorale di Sant'Eufemia a Majella del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3693** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Sant'Eufemia a Majella per la sua separazione dalla sezione elettorale di Caramanico, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Eufemia a Majella ha 86 elettori politici; che esso dista 6 chilometri da Caramanico; che la strada di comunicazione è in pessimo stato, per cui è reso molto difficile agli elettori di Sant'Eufemia l'esercizio del diritto elettorale in Caramanico,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Eufemia a Majella è separato dalla sezione elettorale di Caramanico, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3697** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Luogo Sano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sant'Angelo all'Esca e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Luogo Sano ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Luogo Sano è separato dalla sezione elettorale di Sant'Angelo all'Esca ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3699** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Villasalto per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Nicolò Gerrei e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Villasalto ha 67 elettori politici; che esso dista 14 chilometri da San Nicolò Gerrei, cui è congiunto da un torrente senza ponte; che quindi riesce molto difficile agli elettori di Villasalto l'esercizio del diritto elettorale in San Nicolò Gerrei.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villasalto è separato dalla sezione elettorale di San Nicolò Gerrei, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3700** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Giorgio Lucano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Noepoli e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elet-

torali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Giorgio Lucano ha 73 elettori politici, e che dista 8 chilometri da Noepoli, cui è congiunto da una strada mulattiera in pessimo stato, per cui è reso molto difficile agli elettori di San Giorgio Lucano l'esercizio del diritto elettorale in Noepoli,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giorgio Lucano è separato dalla sezione elettorale di Noepoli ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2º Collegio di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **MMXLIII** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla Congrgazione di carità di Parrè (Bergamo), dai quali risulta che essa ha dato in massa le dimissioni per trovarsi in disaccordo in alcune questioni interne, e che gli amministratori eletti dal Consiglio comunale in loro surrogazione nell'adunanza delli 13 settembre e 1º ottobre 1885 non vollero accettare il mandato;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Bergamo in data del 29 di dicembre 1885 per lo scioglimento della predetta Congregazione di carità reso indispensabile per la tutela degli interessi della beneficenza;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Parrè (Bergamo) è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, sino a che non siasi regolarmente ricostituita l'Amministrazione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **MMXLV** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Frigento (Avellino), di cui nelle deliberazioni 16 aprile 1884 e 12 giugno 1885 per la trasformazione del locale Monte frumentario in una Cassa di prestanze agrarie sopra pegni;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Avellino in data 28 luglio 1885;

Visto lo statuto organico per l'Amministrazione della predetta Cassa;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte frumentario di Frigento è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie sopra pegni.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della nuova Opera pia in data 15 ottobre 1885, composto di ventisei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.

UMBERTO

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione generale dell'Agricoltura

CONCORSO *per la compilazione di un'*Antologia Italiana, *ad uso delle Scuole pratiche e speciali di agricoltura del Regno.*

(V. Relazione a S. M. e R. decreto 7 febbraio 1886 nel n. 43 della *Gazzetta Ufficiale*, 22 febbraio 1886).

Visto il R. decreto del 7 febbraio 1886, n. 3661 (Serie 3ª), col quale è bandito un nuovo concorso per la compilazione d'una *Antologia italiana* ad uso delle Scuole pratiche e speciali d'agricoltura del Regno;

Determina:

Art. 1. L'*Antologia* deve corrispondere a tutti gl'intenti dichiarati nella relazione che precede il R. decreto del 6 gennaio 1884, n. 1838 (Serie 3ª).

I compilatori debbono altresì aver l'avvertenza, che l'insegnamento della lingua italiana in pressochè tutte le Scuole pratiche e speciali di agricoltura è condotto in guisa da equivalere, per una parte, all'insegnamento che si suole impartire nelle classi superiori delle nostre Scuole elementari; e per l'altra, a una continuazione dell'insegnamento

elementare con quella maggiore ampiezza che può essere consentita da uno e anche due anni di studio Il corso degli studi nelle suddette Scuole pratiche e speciali durà da tre a quattro anni.

Alcuni pochi esempi di buona prosa e poesia, che si confacciano ad un grado d'istruzione alquanto più alto di quello or ora indicato, potranno pur trovare adatto posto nell'*Antologia*.

Art. 2. Ciascun concorrente segnerà il proprio manoscritto (che dovrà giungere al Ministero non più tardi del 31 dicembre 1886) con un motto, da ripetersi sopra una busta suggellata, entro la quale sarà chiusa una scheda col nome, cognome e domicilio del concorrente.

Saranno dichiarati fuori di concorso quei manoscritti, il cui autore siasi, in qualunque modo, fatto conoscere.

Art. 3. La Commissione, deputata all'esame dei manoscritti, presenterà la *Relazione* al Ministro; il quale, approvato che ne abbia le conclusioni, ordinerà l'apertura della busta, il cui motto corrisponde a quello del manoscritto giudicato degno di premio.

Le altre buste non saranno aperte, se non per espresso desiderio dei concorrenti.

L'anzidetta *Relazione* sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino di notizie agrarie.

Art. 4. La proprietà dell'*Antologia* premiata rimane al suo autore, il quale dovrà stamparla a propria cura e spese, entro due mesi dall'aggiudicazione del premio.

Il Ministero acquisterà mille copie di questa prima edizione a prezzo da concordarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 febbraio 1886.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

In conformità di quanto è prescritto dal regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1865, è aperto un concorso per esame per provvedere alla nomina triennale ad un posto di medico assistente del Sifilicomio di Napoli, con l'annuo stipendio di lire mille.

Coloro che intendono concorrere a tale posto, dovranno presentare a questo Ministero, non più tardi del 31 marzo 1886 le loro domande corredate dai documenti comprovanti quanto segue.

a) Di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno o di avervi preso l'esame di conferma;

b) Di non avere oltrepassata l'età di 30 anni;

c) Di avere tenuta buona condotta, producendo i certificati dei sindaci dei comuni ove ebbero dimora nel triennio antecedente alla domanda.

Gli esami saranno dati presso la Commissione esaminatrice pei concorsi sanitarii di Napoli, nei giorni che saranno dalla Commissione stessa indicati e resi di pubblica ragione, mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 1886.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, num. 629, modificato col R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di fisica nella R. Università di Catania.

Le domande su carta bollata e i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno esser trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 luglio 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 3 marzo 1886.

Il Direttore Capo di Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

1

BOLLETTINO N. 7

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dall'8 al 14 febbraio 1886

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Lonate Pozzolo.
Cremona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Tredossi.
Sondrio — Scabbie degli ovini: 62 a Colorina.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Afta epizootica: 11 ovini a Pescantina.
Vicenza — Id.: 36 bovini a Recoaro, 24 id. a Roana.
Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Oderzo.
Padova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Boara.
Venezia — Id. id.: 1 bovino, morto, a Meolo.
Rovigo — Carbonchio: 1, letale, a Bottrighe.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Afta epizootica: 7 bovini tra Monticelli e San Pietro in Cerro.
Parma — Pleuropneumonite essudativa contagiosa dei bovini: 10 a Parma (abbattuti)
Bologna — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Medicina; 1 id id. a Galliera; 1 suino, morto, a Castelfranco.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Castelfranco.
Forlì — Carbonchio nei bovini: 3, letali, fra San Mauro, Gatteo e Coriano.
Modena — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a San Possidonio.
Afta epizootica: 3 a Mirandola.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Afta epizootica: 2 a Montemurlo, 6 a Santa Croce sull'Arno, 70 a San Miniato.
Siena — Id.: 4 a San Gimignano.
Arezzo — Id.: 5 bovini a Lucignano.
Pisa — Id.: 15 a Fauglia, 10 a Cascina, 7 a Bagni San Giuliano, 5 a Pontedera, 3 a Bientina, tutti bovini.
Carbonchio sintomatico: 1 a Campiglia, letale.
Lucca — Afta epizootica: 2 a Massarosa.

Roma, 27 febbraio 1886.
Dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore Capo della V Divisione
CASANOVA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE 1ª — SEGRETARIATO GENERALE

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di atto privato sottoscritto il 30 novembre 1885 a Salzbourg (Austria), e registrato in Torino il 30 gennaio 1886, reg. nu-

mero 11438, vol. 38, Atti Privati, il signor Pallweber Josef della medesima città di Salzbourg ha ceduto e trasferito alla « International Watch Company de J. Rauschenbach a Schaffhouse » (Svizzera) tutti i diritti che gli competono sull'Attestato di privativa industriale a lui conferito in data 9 agosto 1883, vol. XXXI, n. 228, della durata di anni sei a decorrere dal 30 successivo settembre e portante il titolo: *Perfectionnements aux montres.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 3 febbraio 1886, e successivamente registrato presso questo Ministero (Ufficio speciale della proprietà industriale), per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 4 marzo 1886

Il Direttore: G. Fadiga.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso di esame.

L'Amministrazione delle Poste ha determinato di tenere, nel venturo mese di aprile, un esame per l'impiego di aiutante nelle sedi di:

Ancona, Cagliari, Campobasso, Genova, Livorno, Milano, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Siena, Torino, Trapani e Vicenza.

Il Bollettino della Prefettura indicherà le provincie i cui concorrenti potranno essere ammessi in ciascuna delle sedi di esame.

I concorrenti dovranno essere forniti dei requisiti sotto indicati:

1. Certificato di nascita, dal quale risulti l'età non minore di 18 anni nè maggiore di 30;
2. Diploma di licenza ginnasiale o tecnica;
3. Certificato medico che attesti essere il candidato di buona salute, dotato di ottima vista ed esente da qualunque difetto fisico incompatibile col servizio postale;
4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
5. Fedina criminale in data recente;
6. Obbligazione del padre, o chi per esso, di prestare la cauzione di lire 500.

Gli esami si dànno per iscritto colle seguenti materie:

Componimento italiano	*maximum* dei punti	45
Saggio di calligrafia	» »	30
Problema di aritmetica	» »	30
Traduzione dall'italiano in francese e dal francese in italiano	» »	30
Tema di geografia	» »	45

Chi avrà dato saggio della conoscenza di lingue estere, potrà ottenere nella votazione un soprappiù di 9 punti per ogni lingua.

Coloro che riporteranno non meno di 120 punti avranno diritto all'ammissione al tirocinio a misura che si verificheranno delle vacanze nella provincia sede dell'esame od in alcuna di quelle che ne formano il circolo e secondo l'ordine della classificazione di merito. Non accettando la destinazione loro assegnata perderanno il turno di ammissione a beneficio di coloro che li seguono e che saranno disposti di recarsi alle residenze offerte.

La durata del tirocinio è fissata a 15 mesi, dei quali 3 gratuiti e gli altri 12 coll'indennità di lire 3 nelle residenze di prim'ordine e di lire 2 50 nelle altre.

Le domande, stese su carta bollata da cent. 50, devono, dai concorrenti essere trasmesse a questa Direzione generale, od alla Direzione postale della provincia dove essi hanno la loro residenza, non più tardi del 20 marzo p. v.

Non saranno accettate le domande giunte in ritardo, nè quelle che non fossero munite di tutti i documenti dianzi citati.

L'Amministrazione farà conoscere, a coloro che saranno ammessi agli esami, i giorni in cui questi avranno luogo.

Le spese di viaggio e di soggiorno nelle località dell'esame sono a carico dei concorrenti.

Roma, addì 23 febbraio 1886. 2

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

A termini della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 6 corrente mese, è aperto il concorso, per titoli, ad un posto di allievo stenografo.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 24 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Diploma della conseguita laurea liceale o d'Istituto tecnico;

e) Attestato di conoscere la stenografia (sistema Taylor-Delpino).

La conoscenza delle lingue straniere, nonchè una buona calligrafia saranno titoli di preferenza.

La Presidenza si riserva di constatare, mediante esame, l'uso pratico della stenografia.

L'annuo stipendio degli allievi, finchè non siano promossi a stenografi effettivi, è di lire *mille*, oltre la indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza non più tardi del 10 p. v. aprile.

Roma, 9 marzo 1886.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. Galletti.

Avviso di concorso.

A termine della deliberazione del Consiglio di Presidenza, del 6 corrente mese, è aperto il concorso, per titoli, a un posto di ufficiale d'ordine di seconda classe, contabile, presso l'Ufficio di Questura della Camera, a cui va annesso lo stipendio annuo di lire 1500 minimo, e lire 2500 massimo, da raggiungersi questo, mediante aumenti quinquennali, oltre la indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Per siffatti aumenti saranno pure computati gli anni di servizio che antecedentemente fossero prestati nelle Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 35 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Diploma della conseguita licenza-liceale o d'Istituto tecnico;

e) Provi di essere versato nella contabilità e di possedere una buona calligrafia.

La conoscenza di lingue straniere sarà titolo di preferenza.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza non più tardi del 30 aprile p. v.

Roma, 9 marzo 1886.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. Galletti.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre i presenti avvisi di concorso). 1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In una nota diretta alle potenze relativamente alla Convenzione turco-bulgara, la Porta ammette, oltre l'eliminazione della parte mi-

litare già ammessa, le modificazioni seguenti, proposte dalle potenze:

« Il governo generale della Rumelia orientale sarà affidato al principe di Bulgaria conforme all'articolo 17 del trattato di Berlino.

« Le modificazioni introdotte nello Statuto organico della Rumelia dalla Commissione turco-bulgara, saranno sottoposte, nel termine di quattro mesi, alla sanzione della Conferenza. e l'amministrazione provvisoria, stabilita con la Convenzione turco-bulgara del 2 febbraio, continuerà a funzionare fino all'epoca di questa sanzione. »

La Porta conchiude pregando le potenze di autorizzare i loro ambasciatori a prender parte alla Conferenza di Costantinopoli, allo scopo di sanzionare la Convenzione così modificata.

Il *Nord* di Bruxelles del 6 marzo annunzia che la Conferenza per la sistemazione della questione rumeliota si riunirà probabilmente a Berlino.

Al Senato di Francia fu discusso, il 6 marzo, il progetto di legge con cui si approva il trattato conchiuso colla regina di Madagascar.

Il marchese de l'Angle-Beaumanoir ha esposto i motivi del voto favorevole che si proponeva di dare al progetto.

Il signor Milhet-Fontarabie, pure riconoscendo difettoso il trattato, ha detto che con molta fermezza, risolutezza e costanza, sarà possibile di trarne partito come da una Convenzione perfetta.

Il ministro presidente de Freycinet, dopo aver ringraziati gli oratori della loro dichiarazione e messa in rilievo l'importanza di un voto unanime che fortificherebbe considerevolmente la posizione della Francia, ha detto che la costituzione del protettorato era in armonia con gli sforzi costanti della Francia al Madagascar e col sistema che il ministero ha inaugurato in materia coloniale. Il ministro fece risaltare che la moderazione stessa spiegata dalla Francia in questo negoziato, sarebbe per gli Hovas e per tutto il mondo una garanzia del suo fermo proponimento di fare rispettare interamente il trattato.

Il signor Buffet ha interrogato il ministro sulle conseguenze eventuali dell'articolo undecimo, il quale promette alla regina di Madagascar il protettorato della Francia nel caso in cui i suoi Stati fossero attaccati. Esso teme che questo obbligo, senza un compenso sufficiente, possa trascinare la Francia a conflitti che potrebbero prendere ben presto un carattere europeo.

Il signor de Freycinet ha cercato di dissipare questi timori ed ha terminato dichiarando che « quando si vuole avere delle colonie ed esercitare dei protettorati, bisogna accettare gli oneri che sono il compenso inevitabile dei vantaggi di cui si va in cerca ».

Dopo una breve replica del signor Buffet il progetto di legge venne approvato.

Il 7 marzo al Parlamento tedesco è continuata la discussione del progetto di legge sul monopolio delle bevande alcooliche.

Il signor Boetticher, ministro dell'interno, ha dichiarato che il cancelliere dell'Impero era impedito dallo stato di sua salute di assistere alle discussioni, ma che sperava poter esporre, nel seno della Commissione, o durante la seconda lettura, le ragioni che l'hanno indotto a presentare il progetto di legge concernente il monopolio dell'acquavite.

Il ministro ha dichiarato inoltre che, dopo la presentazione del progetto, il cancelliere dell'Impero non aveva affatto modificate le sue opinioni relativamente al monopolio, e che le voci divulgate in proposito erano assolutamente prive di fondamento.

Il signor de Boetticher espresse, da ultimo, la speranza che il numero dei fautori del monopolio verrà aumentando nel corso della discussione e che il progetto di legge sarà finalmente adottato.

Il principe di Hatzfeldt-Trachenberg, in nome della minoranza del partito dei conservatori liberi, si è pronunciato contro il monopolio.

Il signor Damberger, progressista, ha constatato che non fu mai veduto un movimento così spontaneo come quello che si è manifestato fra la nazione tedesca contro il monopolio. La nazione ha formalmente imposto la sua opinione al Parlamento. Il monopolio non farebbe che confiscare il guadagno legittimo di centinaia di migliaia di cittadini.

Il signor Scholz, ministro delle finanze, ha preso nuovamente la parola per confutare le obbiezioni che furono mosse contro il progetto. Esso ha dato al Parlamento l'assicurazione che, nella Commissione, il governo si mostrerà disposto a fare delle concessioni, ed ha espresso la speranza che si riescirà ad intendersi sull'argomento.

Il progetto di legge è stato rinviato ad una Commissione di ventun membri.

Un corrispondente del *Temps* manda a questo giornale una analisi della relazione di Muktar pascià sul riordinamento dell'esercito egiziano.

Entrando immediatamente a discorrere della questione della pacificazione del Sudan, Muktar pascià dimostra la necessità di organizzare una forza armata che possa opporre una solida barriera ai progressi della ribellione, e che permetta in seguito di dominarla coi mezzi pacifici.

Muktar riguarda come impossibile che l'Egitto accetti il fatto compiuto di una rivoluzione che pone ostacolo al suo controllo sul Nilo e che Dongola non sia in suo potere.

Ora, Dongola si trova in potere dei sudanesi, e le forze inglesi si trovano a 120 miglia di sotto di quella città. Si tratta pertanto di determinare la quantità di forze necessarie per riprendere Dongola e stabilirvisi solidamente.

È dimostrato che i sudanesi respingeranno qualsiasi tentativo di pacificazione fino a quando essi si trovino a fronte di truppe combinate inglesi ed egiziane.

La ribellione non avrà termine fino a quando i sudanesi non avranno da fare con truppe esclusivamente mussulmane, le quali non possono organizzarsi che sul modello dell'antico esercito egiziano, comandato da ufficiali indigeni ed europei. I quali ultimi, che si trovano attualmente fuori di attività, hanno, coi loro buoni servizi dimostrato di poter essere considerati come indigeni.

La forza dell'esercito egiziano deve essere di 16,891 uomini ripartiti in 18 battaglioni di fanteria di 894 uomini ciascuno, un reggimento di cavalleria, uno di dromedari, uno di artiglieria con cinque batterie, col genio e servizi accessori. Da questa cifra totale si preleverebbero 12 mila uomini per riprendere Dongola, ed il rimanente sarebbe lasciato come riserva.

Per risparmio di spesa e per recare sollievo al bilancio oberato dalle grosse paghe, assegnate attualmente agli ufficiali esteri, si stabilirebbe che invece di essere comandato, come adesso, da un tenente-colonnello e da due maggiori, ogni battaglione fosse comandato da un semplice maggiore indigeno o da un aiutante maggiore.

« Si sono attribuite agli ufficiali indigeni le ultime manifestazioni, dice la relazione, e si credette che, col portare alla testa di ciascun battaglione parecchi ufficiali esteri, si eviterebbe qualunque atto di indisciplina Si può sperare che un risultato migliore si sarebbe ottenuto collo scegliere, con discernimento, dei buoni ufficiali, e il primo dovere del governo sarà di applicarvisi. Bisognerà pure nominare alcuni colonnelli e luogotenenti colonnelli. La compagnia di 200 uomini non avrebbe più che tre ufficiali invece di quattro. Si manterrebbe il soldo attuale per gli ufficiali e per i soldati.

« Un esercito così poco considerevole non ha bisogno di avere alla testa un ministro ed un comandante in capo. Una sola autorità basterà, e così verrà realizzata una notevole economia col sostituire al *serdar* un semplice capo di stato maggiore posto sotto l'autorità del ministero della guerra.

« L'esercito egiziano sarà composto di tre brigate; ciascuna brigata di 6 battaglioni. Il mantenimento di questa armata esigerà 415,000 lire egiziane. Il bilancio della guerra è già di 130,000 lire, ciò che, colle 200,000 lire che costa l'armata inglese di occupazione, dà 333,000 lire. Rimangono 85,000 lire che possono facilmente essere trovate, grazie ad economie sopra altri rami dell'amministrazione Se

vi fossero spese straordinarie sarebbe egualmente facile di provvedervi.

« Appena questo esercito sarà organizzato, le truppe inglesi dovranno ritirarsi dalla frontiera sudanese ed essere sostituite dalla nuova armata, la quale riprenderà Dongola. Si dimostrerà in seguito ai Sudanesi la realtà del ritiro delle truppe inglesi. Quando saranno convinti ch'essi si trovano di fronte a forze mussulmane organizzate per ordine del califfo, la divisione si farà nel'e loro file, e non rimarrà che da affidare a funzionari egiziani che hanno servito nel Sudan il cómpito di completare la pacificazione.

« Affinchè la riorganizzazione proposta possa bastare nel presente e nell'avvenire senza aggravare di troppo il bilancio egiziano, occorre completarla con alcune misure secondarie. Per esempio, gli uomini, dopo di aver servito nell'esercito attivo, potrebbero essere obbligati a passare un anno nella gendarmeria delle provincie sotto il comando di ufficiali il cui grado non oltrepasserebbe quello di maggiore, ad eccezione del Cairo e di Alessandria, dove vi sarebbe un colonnello ed un luogotenentecolonnello. Questi ufficiali dipenderebbero direttamente dai governatori o dai mudirs e le spese della gendarmeria sarebbero inscritte nel bilancio delle provincie. Un'altra economia sarebbe realizzata dalla soppressione della direzione della gendarmeria al Cairo. I gendarmi non dovendo servire che un solo anno, sarebbe necessario di stabilire a fianco dei medesimi una forza pubblica permanente per assicurare la pubblica sicurezza. Non vi sarà per ciò che da ritornare all'antico sistema dei cavas, che, nel mentre procura una considerevole economia, ristabilirà la sicurezza che oggidì lascia tanto a desiderare nelle provincie. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 8. — Camera dei comuni — Il *bill* in favore dei piccoli coltivatori della Scozia fu approvato in seconda lettura senza scrutinio, dopo una discussione di sette ore.

La maggior parte degli oratori criticarono il *bill* e dichiararono sperare che sarà modificato allorchè se ne discuteranno gli articoli.

BERLINO, 8. — La Commissione della Cámera dei signori per il nuovo progetto di legge ecclesiastica ha deferito ad una sotto-giunta, composta di Adams, di Manteuffel, di Miquel, del vescovo Kopp e del conte di Lippe, l'esame del progetto stesso.

RANGOON, 8. — La guarnigione inglese di Yemethen è circondata da 9000 ribelli. Il generale Prendergast si avanza, ma incontrerà grande resistenza sulla strada che deve percorrere. Uno scontro serio è atteso allorchè egli sarà a Yemethen. Una colonna partirà immantinente da Mandalay per soccorrere Yemethen.

PARIGI, 9. — Clémenceau è partito per l'Italia, dove passerà alcuni giorni.

L'accademia delle Scienze ha approvato ieri l'istituzione di uno stabilimento internazionale per la cura della idrofobia.

MADRID, 9. — La regina-reggente firmò il decreto di scioglimento della Camera; il decreto fissa l'elezione dei deputati pel 4 aprile e quella dei senatori pel 25 aprile, e convoca le Cortes pel 10 maggio.

NEW-YORK, 9. — Quattromila falegnami e carpentieri si posero in isciopero.

I minatori del Maryland si posero pure in isciopero.

Altri scioperi sono segnalati in diversi punti degli Stati-Uniti.

LONDRA, 9 — Lo *Standard* ha da Belgrado:

« Sabato, una banda di Arnauti attaccò gli operai della ferrovia turca sulla linea Vranja-Uskub, mentre erano riuniti per ricevere la paga settimanale. La lotta fu disperata. Alcuni ingegneri e trenta operai rimasero uccisi. I soldati turchi, accorsi, dispersero gli Arnauti. »

Lo *Standard* ha da Berlino:

« Si procederà presto alla dimostrazione navale, a meno che il gabinetto di Atene non si decida ad adottare una politica ragionevole. Naturalmente non si attaccheranno le navi greche. Il blocco della squadra greca basterà ad impedirle ogni azione. »

Il *Daily Telegraph* crede sapere che Gladstone ed i suoi colleghi si siano convinti, dopo maturo esame, che potevano presentare un progetto per l'autonomia dell'Irlanda accettabile dal popolo inglese e dal partito irlandese. Questo progetto creerebbe un Parlamento a Dublino. Il corpo dei constabili sarebbe conservato, ma sotto la dipendenza del governo imperiale; però sarebbe istituita una nuova polizia locale dipendente dalle autorità irlandesi. I diritti doganali e le contribuzioni dirette resteranno uniformi in tutto il Regno Unito. Però è possibile che ne sia affidata la percezione alle autorità irlandesi locali. Vi sarebbero alcune altre restrizioni riguardanti le compere di terre. Il Parlamento irlandese amministrerebbe gli affari puramente locali. Per ora, l'Irlanda continuerebbe ad inviare rappresentanti alla Camera dei comuni per le deliberazioni che interessano tutto l'impero britannico.

MONTEVIDEO, 7. — È arrivato il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*.

Una grave perdita fu fatta dall'esercito e dal Senato nella persona del tenente generale conte Alessandro Avogadro di Casanova, morto a Firenze la sera di lunedì scorso.

Il generale Avogadro di Casanova era un egregio patriota ed un soldato dotto e valoroso che fu nominato senatore del Regno il 16 novembre 1876.

NOTIZIE VARIE

La marina mercantile italiana a Salonicco. — Da un rapporto del nostro R. console a Salonicco si rileva che durante l'anno 1885 vi fu una diminuzione sensibile nella navigazione dei velieri, dovuta precipuamente allo scarso raccolto dei cereali, i quali formano la parte più cospicua dell'esportazione di quel porto.

I prezzi di tale prodotto restarono perciò sempre elevati, così da non poter reggere alla concorrenza degli altri principali mercati europei, dove affluì la merce dall'India, America e dalla Russia a prezzo minore.

Oltre a ciò, la diminuzione del movimento dei nostri velieri fu causata, ad avviso del R. console, dalle misure prese dal Governo ottomano per vietare l'esportazione dei cereali, in vista degli avvenimenti politici.

Nel 1885 si ebbe per contrario un aumento nei velieri in zavorra, per esser stato sospeso ogni lavoro di selciatura delle strade; ciò che impedì l'importazione delle pietre.

Ecco il movimento delle navi italiane in quel porto nel 1885, col confronto dell'anno precedente:

Arrivi	**1885**		**1884**	
Velieri .	n. 25	tonn. 9,132	n. 28	tonn. 10,092
Piroscafi	» 51	» 59,156	» 51	» 57,529
Partenze				
Velieri .	n. 16	tonn. 6,037	n. 30	tonn. 11,017
Piroscafi	» 51	» 59,156	» 52	» 58,627

Scheletri pelasgici. — Sotto questo titolo, la *Sentinella Bresciana* reca:

« I nostri lettori sanno già delle tombe che si sono scoperte sul te-

nero del comune di Remedello Sotto, ove, per cura di quell'intelligentissimo e benemerito scienziato che è il signor don Luigi Ruzzenenti, si vengono ritrovando nuovi documenti per la storia dell'uomo, che non fu e non poteva essere scritta nei libri. La necropoli di Remedello vi si presta quant'altri mai, giacchè là furono sepolti i cadaveri in diverse epoche, dai tempi della pietra fino al tempo dei romani.

« Degli scheletri e degli oggetti trovati in quel cimitero si sono arricchiti i Musei di Roma e di Reggio Emilia; il patrio Ateneo volse opportunamente il pensiero a conservare qui i frutti degli scavi, e incaricò il benemerito don Luigi Ruzzenenti di praticare, a spese dell'Accademia, le escavazioni. Esse hanno già fruttato la scoperta di due scheletri, uno dei quali se non è pelasgo, sarà d'un autoctono certamente, per gli oggetti che furono seppelliti insieme, assai vecchio; l'altro si giudica di un Gallo.

« I due scheletri vennero levati con la terra sulla quale giacevano, senza muoverli per il pericolo che si sfascino, conservati gli oggetti che erano sepolti con loro, e posti entro cassette che ora si trovano al Museo antico.

« Il primo cadavere, che è il più antico, *relata refero,* risale all'epoca della pietra lavorata; vicino a lui si sono trovati un pugnale di selce, una piccola ascia di giadeite e cinque freccie. Lo scheletro è raggomitolato, ma abbastanza ben conservato ancora. Uno che non se ne intenda, come chi scrive qui, lo scambierebbe per lo scheletro di un contemporaneo, tanto è la somiglianza del cranio a quella dell'uomo moderno; non arrischio a dire la identità, perchè ciò implica una verifica che non si può fare così a occhio.

« L'altro scheletro si presenta nella posizione d'un uomo che si chini e si raccolga per spiccare un salto; le braccia piegate e strette contro lo stomaco; le gambe piegate anch'esse con le ginocchia vicino alla pancia.

« Nella tomba di questo, che è il meno vecchio, ma al quale pure si attribuiscono un tremila anni, si è trovato uno spillone d'argento (pare) a martellina, una stelletta d'alabastro a sette raggi e delle freccie.

« Entrambi gli scheletri sono d'uomini e conservano una bellissima dentatura.

« Questi primi frutti dello scavo saranno di certo un incentivo per l'Ateneo a continuare e ad assicurare che non vadano dispersi i materiali scientifici della necropoli di Remedello. »

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 9 marzo 1886.

In Europa pressione molto elevata intorno alla Danimarca, decrescente all'occidente, bassa sulla Grecia. Fano 778; Valenzia 755; Atene 752. In Italia, nelle 24 ore, barometro salito alquanto dovunque, maggiormente al sud; neve sul versante adriatico e sul Sila; venti forti settentrionali sul continente, di maestro sulla Sicilia.

Temperatura nuovamente abbassata.

Brinate e gelate al nord e centro.

Stamane cielo nevoso sul medio versante adriatico, sereno sul Lazio, sulla Toscana e Valle Padana.

Venti generalmente forti settentrionali al centro del quarto quadrante al sud.

Barometro variabile da 765 a 756 mm. dal nord alla costa ionica.

Mare agitato o molto agitato lungo la costa adriatica; molto agitato a Palermo, generalmente agitato altrove.

Probabilità:

Venti settentrionali freschi a forti; cielo sereno fuorchè all'estremo sud; temperatura bassa con brinate e gelate.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 marzo.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	4,8	—5,5
Domodossola	1|4 coperto	—	7,9	—2,5
Milano	sereno	—	8,1	—0,5
Verona	sereno	—	10,8	1,2
Venezia	coperto	mosso	7,5	1,5
Torino	coperto	—	7,3	0,1
Alessandria	sereno	—	7,7	—1,0
Parma	1|2 coperto	—	7,9	—1,7
Modena	nebbioso	—	7,8	—1,5
Genova	sereno	calmo	9,7	2,0
Forlì	3,4 coperto	—	4,9	0,2
Pesaro	nevica	molto agitato	5,9	—0,4
Porto Maurizio	coperto	mosso	10,0	4,1
Firenze	sereno	—	7,0	0,5
Urbino	nevica	—	2,0	—4,5
Ancona	nevica	molto agitato	5,5	0,5
Livorno	sereno	legg. mosso	11,5	—0,0
Perugia	1|4 coperto	—	3,0	—4,0
Camerino	nevica	—	—1,0	—7,8
Portoferraio	sereno	mosso	8,2	2,7
Chieti	nevica	—	2,8	—5,6
Aquila	1|4 coperto	—	3,5	—4,7
Roma	sereno	—	8,0	0,2
Agnone	nevica	—	0,1	—5,1
Foggia	nevica	—	10,9	—0,0
Bari	piovoso	mosso	7,4	0,5
Napoli	3,4 coperto	calmo	8,0	2,3
Portotorres	coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	1|2 coperto	—	—0,9	—4,6
Lecce	3 4 coperto	—	7,1	1,7
Cosenza	3|4 coperto	—	12,0	4,2
Cagliari	1|2 coperto	calmo	14,5	5,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	10,6	6,5
Palermo	1|2 coperto	molto agitato	11,2	4,7
Catania	3|4 coperto	mosso	13,5	7,5
Caltanissetta	coperto	—	6,8	0,9
Porto Empedocle	1|2 coperto	legg. mosso	12,0	4,0
Siracusa	1|2 coperto	mosso	13,7	4,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

9 MARZO 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,6	758,4	757,8	759,4
Termometro	2°,3	5,5	6,8	1,0
Umidità relativa	50	35	31	52
Umidità assoluta	2,71	2,36	2,35	2,55
Vento	N	NNE	N	N
Velocità in Km.	17,0	17,5	20,5	15,5
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro; Mass. C. = 7°,1; - R. = 5,68 — Min. C. = 0°,1 - R. = 0,08.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 9 marzo 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	98 40	98 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1885	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	490 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	483 50
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	694 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2230 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1065 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	941 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	510 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1770 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	541 50	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	345 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	345 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	500 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	507 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	292 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	[illegible]09 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	321 »	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 42 ½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 08
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 29 marzo
Compensazione. . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 0/0 — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 98 50, 98 52 ½ fine corrente
Azioni Ferrovie Mediterranee 592 fine corrente.
Azioni Banca Generale 647 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 767 50, 768 fine corrente.
Azioni Banca Indust. e Comm. 642 fine corrente.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz. 1779, 1780 fine corrente.
Azioni Società Italiana per Condotte d'acqua 550 fine corrente.
Azioni Società Immobiliare 780 ½, 781 fine corr.
Azioni Soc. dei Molini e Magazzini Gen. 426 fine corrente.
Azioni Società Anonima Tramway Omnibus 541, 542, 544 ¼, 545, 546 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle vari Borse del Regno nel dì 8 marzo 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 98 202.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 032.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 633.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 343.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

Consiglio d'Amministrazione della Legione Carabinieri Reali di Napoli

Avviso d'Asta per primo incanto.

Si fa noto che nel giorno di giovedì 25 marzo 1886, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Napoli, nella Caserma della Legione, sita in Montoliveto e nella sala del Consiglio, al primo piano, avanti al signor presidente del Consiglio suddetto, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

Numero progressivo dei lotti	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità degli oggetti da acquistarsi	Prezzo parziale	In quanti lotti	Quantità per lotto	Ammontare della quantità per lotto	Ammontare totale dei lotti	Somma da depositarsi per ogni lotto per adire all'asta
1	Alamari da colletto da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi)	Num.	600	2 60	2	600	1560 »	7220 »	370 »
	Alamari da manopole da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi)	»	600	2 10		600	1260 »		
	Alamari da colletto da abiti di piccola uniforme	Paia	2000	2 20		2000	4400 »		
2	Spalline in argento senza fregi	»	100	12 40	1	100	1240 »	1240 »	130 »
3	Fregi di granata da abiti	Num.	2500	2 »	2	2500	5000 »	5000 »	250 »
4	Dragone da maresciallo d'alloggio	»	40	7 10	1	40	284 »	1577 »	160 »
	Dragone da brigadieri e vicebrigadieri	»	120	4 40		120	528 »		
	Dragone da carabinieri	»	450	1 70		450	765 »		
5	Cappelli sguerniti per carabinieri	»	500	8 80	1	500	4400 »	4400 »	440 »
6	Farsetti a maglia per carabinieri	»	600	6 30	1	600	3780 »	3780 »	380 »
7	Pennacchi da cappelli per carabinieri	»	500	5 90	1	500	2950 »	2950 »	300 »
8	Cassette d'equipaggio per carabinieri	»	60	13 20	1	60	792 »	792 »	80 »
9	Stivali (modello 1874)	Paia	150	12 50	1	150	1875 »	1875 »	190 »
10	Cordoni da pistola	m.	2500	0 40	1	2500	1000 »	1000 »	100 »
							Totale generale dell'appalto . . L.	29834 »	

Termini per la consegna. — La consegna dovrà essere fatta entro giorni novanta decorribili dal giorno successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto.

Laddove gli appaltatori preferissero far anche prima la consegna, rimangono avvisati che in questo caso il pagamento non sarà loro fatto prima del mese di luglio 1886.

Le condizioni di appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questa Legione, e presso quelle delle Legioni territoriali dell'arma di Ancona, Bologna, Bari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Verona, nelle cui località verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte, per uno o più lotti, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente, che nel suo partito suggellato e firmato, avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale sarà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per gli oggetti della stessa specie divisi in più lotti, i concorrenti dovranno fare la loro offerta non già specificatamente per il lotto numero tale, ma sibbene, per uno, due o tre lotti, e ciò sotto pena di nullità.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dalle 2 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione appaltante o presso quello delle Legioni dell'arma sopra menzionate, o presso le Tesorerie di Ancona, Bologna, Bari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Verona, il deposito della somma stabilita, come sopra, per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, dell'Asse ecclesiastico al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il contratto.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione appaltante potranno farsi dal giorno della pubblicazione del presente avviso dalle ore 8 alle 11 antimeridiane, e dalle ore 12 meridiane alle ore 4 pomeridiane di tutti i giorni feriali, e nel giorno dello incanto fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei plichi contenenti le offerte ma dovranno essere presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicato, che non sieno stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti allo appalto di presentare i loro partiti alle Legioni sovradescritte, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengono ufficialmente dalle Legioni stesse e prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano al seggio d'asta in tempo utile e sigillate, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare nell'offerta una località sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Quelli fra i concorrenti che hanno presentate le loro offerte ad altre Amministrazioni, o che le hanno spedite per posta, laddove rimanessero aggiudicatari, rimangono prevenuti che nel termine fissato dai capitoli d'appalto devono presentarsi personalmente a questa Amministrazione, o farsi rappresentare da persona munita di regolare procura, per la stipulazione e firma del contratto, in difetto l'Amministrazione suddetta procederà a nuovi incanti a loro danno e pericolo.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, d'inserzione e di registro saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a loro carico la spesa degli stampati di capitoli generali e speciali d'oneri che si saranno impiegati nella stipulazione de' contratti, e di quelli che essi appaltatori richiedessero.

Napoli, 4 marzo 1886.

6119 *Il Capitano Direttore dei conti*: G. CAMPUS.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva. Numerario in riserva	L. 230,468,772. 45		L. 139,602,064 50	
Cassa e riserva. Totale cassa e riserva		L. 246,366,130 32		L. 143,615,694 50
Portafoglio. Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 328,191,626 »		L. 89,128,890 51	
Portafoglio. Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 328,191,626 »		L 89,128,890 51	
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 367,508 77	L 328,699,395 96	L. »	L. 89,156,441 13
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 367,508 77		L. »	
Portafoglio. Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 140,261 19		L. 27,550 62	
Anticipazioni		L. 72,970,820 25		L. 41,226,095 65
Impieghi diretti. Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,640 »		L. 2,000,000 »	
Impieghi diretti. Fondi pubblici e titoli	» 105,248,248 18	L. 122,667,284 42	» 5,800,626 35	L. 23,626,397 29
Impieghi diretti. Immobili	» 1,055,206 38		» 2,110,429 60	
Impieghi diretti. Altri impieghi diretti	» 3,947,189 86		» 13,715,341 34	
Titoli. Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 3,279,561 23		L. »	
Titoli. Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 4,846,546 69	» »	L. 437,274 57
Titoli. Effetti ricevuti all'incasso	» 1,566,985 46		» 437,274 57	
Crediti		L. 91,931,315 12		L. 31,833,795 85
Sofferenze		» 3,512,701 72		» 6,843,286 79
Depositi		» 380,070,024 »		» 85,407,646 72
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 46,790,748 75		» 40,808,840 45
Totale		L. 1,297,854,967 23		L. 462,955,472 95
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 654,347 78		» 423,617 29
Totale generale		L. 1,298,509,315 01		L. 463,379,090 24
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 36,452,000 »		» 10,928,696 48
Circolazione. giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 459,858,710 »		L. 109,611,383 »	
Circolazione. coperta da altrettanta riserva (RR. decreti 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884)	» 62,046,518 »	L. 521,905,228 »	» 87,017,452 »	L. 196,628,835 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 55,266,768 94		L.(a) 48,142,452 90
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 63,344,887 26		» 63,409,301 02
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 380,070,024 »		» 85,407,646 72
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 37,046,234 99		» 8,803,888 50
Totale		L. 1,294,085,143 19		L. 462,070,820 62
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 4,424,171 82		» 1,308,269 62
Totale generale		L. 1,298,509,315 01		L. 463,379,090 24
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 173,912,525 »		L. 60,824,965 »
Argento al titolo di 900		» 26,940,790 »		» 12,358,005 »
Argento divisionale		» 7,667,480 90		» 3,248,811 50
Oro ed argento non decimale		» 141,113 02		» 36,003 »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 230,238 53		» 18,014 »
Biglietti già consorziali		» 8,439,890 »		» 36,331,801 »
Biglietti di Stato		» 13,136,435 »		» 26,784,465 »
Riserva		L. 230,468,772 45		L. 139,602,064 50
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 1,520,565 »	» 1,547,845 »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto del Tesoro	» 27,280 »			
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» »	» »		»
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» »	» 14,326,416 07		» 4,013,630 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 23,096 80		» »
Cassa		L. 246,366,130 32		L. 143,615,694 50

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di febbraio dell'anno 1886.

	BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
		L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »
	L. 33,161,496 37	L. 40,464,155 94	L. 16,708,565 62	L. 16,747,290 62	L. 27,935,900 46	L. 32,731,875 46	L. 5,015,474 43	L. 5,344,774 43
	L. 37,806,287 93		L. 32,138,878 40		L. 31,339,232 72		L. 3,781,444 32	
	» 3,763,896 50		» 3,174,802 98		» 1,096,320 31		» »	
	L. 41,630,184 43		L. 35,313,681 38		L. 32,435,553 03		L. 3,781,444 32	
	L. »	L. 41,630,184 43	L. »	L. 35,313,681 38	L. »	L. 32,435,576 90	L. »	L. 3,781,444 32
	» »		» »		» »		» »	
	L. »		L. »		L. »		L. »	
	L. »		L. »		L. 23 87		L. »	
		L. 5,952,647 »		L. 218,373 65		L 6,553,347 48		L. 3,491,914 57
	L. »		L. »		L. 1,028,933 »		L. »	
	» 8,739,233 92	L. 16,835,722 01	» »		» 60,700 70	L. 1,134,140 58	» 86,025 65	L. 126,025 65
	» 30,006 77		» 4,157,358 85	L. 4,157,358 85	» 44,506 88		» 40,000 »	
	» 8,066,481 32		» »		» »		» »	
	L 2,185,871 50		L. 123,853 68		L. 378,266 15		L. 406,135 »	
	» 584,634 85	L. 3,748,859 37	» 248,979 20	L. 372,832 88	» 250,195 16	L. 1,086,477 78	» »	L. 687,218 07
	» 978,353 02		» »		» 458,016 47		» 281,083 07	
		L. 20,005,431 32		L. 13,304,620 80		L. 9,950,039 93		L. 11,267,998 88
		» 11,711 80		» 3,047,695 29		» 1,710,839 30		» 15,413 90
		» 27,221,961 85		» 6,284,675 »		» 16,878,378 70		» 16,137,328 20
		» »		» »		» »		» »
		» 5,646,982 25		» 6,506,222 91		» 11,597,524 90		» 142,791 80
		L. 161,517,655 97		L. 85,952,751 38		L. 114,078,201 03		L. 40,994,909 82
		» 112,147 52		» 56,359 54		» 150,156 30		» 19,025 55
		L. 161,629,803 49		L. 86,009,110 92		L. 114,228,357 33		L. 41,013,935 37
		L. 30,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
		» 3,342,423 »		» 3,334,874 63		» 3,000,000 »		» 435,000 »
	L. 63,000,000 »	L. 64,092,650 »	L. 39,459,073 »	L. 42,628,150 »	L. 37,712,948 02	L. 43,145,301 »	L. 13,816,470 »	L. 13,816,470 »
	1,092,650 »		» 3,168,177 »		» 5,427,352 98		» »	
		L. 611,917 86		L. 1,161,192 33		L. 29,807,694 41		» 84,143 28
		» 28,177,328 02		» 15,306,143 17		» »		» 471,750 55
		» 27,221,961 85		» 6,284,675 »		» 16,878,378 70		» 16,137,328 20
		» »		» »		» »		» »
		» 7,706,375 18		» 1,945,284 67		» 9,132,148 78		» 182,054 02
		L. 161,152,655 91		L. 85,660,319 78		L. 113,963,522 89		L. 40,926,746 05
		» 477,147 58		» 348,791 14		» 264,834 44		» 87,189 32
		L. 161,629,803 49		L. 86,009,110 92		L. 114,228,357 33		L. 41,013,935 37
		L. 15,802,950 »		L. 12,335,765 »		L. 19,965,815 »		L. 4,550,300 »
		» 5,073,655 »		» 3,001,270 »		» 2,122,100 »		» 450,000 »
		» 1,142,634 50		» 421,755 »		» 869,908 »		» »
		» »		» »		» »		» »
		» 33,128 37		» 0 62		» 2,255 46		» 584 43
		» 6,704,898 50		» 399,500 »		» 4,399,817 »		» 500 »
		» 4,404,250 »		» 550,275 »		» 576,005 »		» 14,090 »
		L. 33,161,496 37		L. 16,708,565 62		L. 27,935,900 46		L. 5,015,474 43
		» »		» »		» »		» »
		»		»		»		»
		» 2,155,912 09		» »		» »		» »
		» 5,064,590 »		» 38,725 »		» 4,795,976 »		» 329,300 »
		» 82,157 48		» »		» »		» »
		L. 40,464,155 94		L. 16,747,290 62		L. 32,731,875 46		L 5,344,774 43

ISTITUTI DI

(Segue) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
D Lire 25	461,011	L. 11,525,275 »	363,757	L. 9,093,925 »
» 50	1,727,720	» 86,386,000 »	800,002	» 40,006,100 »
» 100	1,613,591	» 161,359,400 »	734,036	» 73,403,600 »
» 200	»	» »	80,487	» 16,097,400 »
» 500	279,305	» 139,652,500 »	71,040	» 35,520,000 »
» 1000	127,168	» 127,168,000 »	26,390	» 26,390,000 »
Totale		L. 526,091,175 »		L. 200,505,025 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da cent. 0 50	»	L. »	254,135	L. 127,061 »
Da Lire 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	707	» 1,414 »
» 5 »	»	» »	24,179	» 120,835 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	» 2,128 »	1,757	» 17,570 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6		2,624	» 52,480 »
» 25 »	9,367	» 234,175 »	»	» »
» 40 »	975	» 39,000 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	59	» 14,750 »	200	» 50,000 »
» 1000 » *Id. id.* (1)	24	» 24,000 »		
Compresi biglietti Banca Romana immobilizzati lire 4,500,000			Circ. meno big. Banca Romana	L. 196,628,835 »
Totale		L. 526,405,228 »	(a)	L. 200,874,385 »
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 521,905,228 »	è di uno a 3 479	» 196,628,835 »	è di uno a 4 03
Il rapporto fra la riserva	» 230,468,772 45		» 139,602,064 50	
e la circolazione	» 521,905,228 »	è di uno a 2 264	» 196,628,835 »	è di uno a 1 40
Il rapporto fra la riserva	» 230,468,772 45		» 139,602,064 50	
e la circolazione	» 521,905,228 »		» 196,628,835 »	
e gli altri debiti a vista	» 55,266,768 94		» 48,142,452 90	
Totale	» 577,171,996 94	è di uno a 2 504	» 244,771,287 90	è di uno a 1 75
Dedotta la circolazione autorizzata coi RR. DD. 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 459,858,710 »	è di uno a 3 065	» 109,611,383 »	è di uno a 2 24
Il rapporto fra la riserva	» 150,000,000 »		» 52,584,612 50	
e la circolazione	» 459,858,710 »	è di uno a 3 065	» 109,611,383 »	è di uno a 2 08
Il rapporto fra la riserva	» 168,422,256 31		» 52,584,612 50	
e la circolazione	» 459,858,710 »		» 109,611,383 »	
e gli altri debiti a vista	» 55,266,768 94		» 48,142,452 90	
Totale	» 515,125,478 94	è di uno a 3 058	» 157,753,835 90	è di uno a 3 »
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 5 %		p. % 5 »
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 5 % non garantiti dallo Stato 5 ½ %		» »		» 5 »
Per le anticipazioni su sete		» 5 %		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4 e 6
Sui conti correnti passivi		» 1 ½ %		» 2 ½ 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2,220 50		L.
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73		» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

(a) Carta nominativa lire 37,242,926 46.

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di febbraio dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
246,688	L. 6,167,200 »	265,594	L. 6,639,850 »	139,414	L. 3,485,350 »	»	L. »
83,081	» 4,154,050 »	167,579	» 8,378,950 »	170,958	» 8,547,900 »	42,807	» 2,140,350 »
132,475	» 13,247,500 »	66,876	» 6,687,600 »	96,258	» 9,025,800 »	34,918	» 3,491,860 »
59,932	» 11,986,400 »	9,353	» 1,870,600 »	34,993	» 6,998,600 »	12,207	» 2,441,400 »
31,601	» 15,800,500 »	8,772	» 4,386,000 »	18,331	» 9,165,500 »	11,428	» 5,714,000 »
12,507	» 12,507,000 »	14,537	» 14,537,000 »	5,764	» 5,761,000 »	»	» »
	L. 63,862,650 »		L. 42,500,000 »		L. 42,987,150 »		L. 13,787,550 »
145,800	L. 72,900 »	127,726	L. 63,863 »	»	L. »	»	L. »
28,100	» 28,100 »	35,642	» 35,642 »	93,455	» 93,455 »	»	» »
7,500	» 15,000 »	»	» »	14,128	» 28,256 »	»	» »
1,000	» 5,000 »	2,331	» 11,655 »	2,966	» 14,830 »	»	» »
1,100	» 11,000 »	989	» 9,890 »	1,013	» 10,130 »	»	» »
4,900	» 98,000 »	355	» 7,100 »	574	» 11,480 »	1,446	» 28,920 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 230,000 »		L. 42,628,150 »		L. 42,145,301 »		L. 13,816,470 »
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
» 64,092,650 »	è di uno a 3 05	» 42,628,150 »	è di uno a 2 841	» 43,145,301 »	è di uno a 3 595	» 13,816,470 »	è di uno a 2 76
» 33,161,496 37		» 16,708,565 »		» 27,935,900 46		» 5,015,474 43	
» 64,092,650 »	è di uno a 1 93	» 42,628,150 »	è di uno a 2 551	» 43,145,301 »	è di uno a 1 544	» 13,816,470 »	è di uno a 2 75
» 33,161,496 37		» 16,708,565 »		» 27,935,900 46		» 5,015,474 43	
» 64,092,650 »		» 42,628,150 »		» 43,145,301 »		» 13,816,470 »	
» 611,917 86		» 1,161,192 »		» 29,807,694 41		» 84,143 28	
» 64,704,567 86	è di uno a 1 95	» 43,789,342 »	è di uno a 2 620	» 72,952,995 41	è di uno a 2 611	» 13,900,613 28	è di uno a 2 77
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. »	
» 63,000,000 »	è di uno a 3 »	» 39,459,973 »	è di uno a 2 630	» 37,717,948 02	è di uno a 3 143	» »	è di uno a » »
» 32,068,846 37		» 13,540,388 »		» 22,508,547 48		» »	
» 63,000,000 »	è di uno a 1 96	» 39,459,973 »	è di uno a 2 914	» 37,717,948 02	è di uno a 1 167	» »	è di uno a » »
» 32,068,846 37		» 13,540,388 »		» 22,508,547 48		» »	
» 63,000,000 »		» 39,459,973 »		» 37,717,948 02		» »	
» 611,917 86		» 1,161,192 »		» 29,807,694 41		» »	
» 63,611,917 86	è di uno a 1 98	» 40,621,165 »	è di uno a 3 »	» 67,525,642 43	è di uno a 3 »	» »	è di uno a » »
				3 m.	4 m.		
p. %	5 »	p. %	5 »	p. % 4 3/4	5 1/4	p. %	5 »
»	5 »	»	» »	5	» »	»	5 »
»	5 »	»	» »	5	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	2 »	»	2 e 2 1/2 %	2 1/2	» »	»	2 50
L.	1,155 »	L.	1,045 »	L.	»	L.	520 »
»	4 57	»	5 »	»	»	»	3 20

(6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137)

DIREZIONE TERRITORIALE
N. 2.

di Commissariato Militare del VI Corpo d'Armata (Bologna)

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procedera, addì 17 marzo corrente, alle ore 2 pomerid. (tempo medio di Roma), presso questa Direzione, sita in via Marsala, palazzo Grassi, al civico n. 12 ed innanzi al signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per dare in appalto la seguente provvista di

Frumento occorrente per i Panifici militari di Bologna Modena e Forlì.

Indicazione del magazzino pel quale la provvista deve servire	Grano da provvedersi		N. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto Valore reale
	Qualità	Quantità totale dei quintali		*Quintali*		
Bologna . . .	Nazionale	4000	40	100	4	L. 200
Modena	»	1000	10	100	2	» 200
Forlì.	»	3000	30	100	3	» 200

Tempo utile per le consegne. — Le rate di consegna dovranno farsi nel modo seguente: la prima nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto della approvazione del contratto; la seconda pure in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a compimento della provvista.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1885, del peso non minore di chil. 75 per ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione, presso la sezione di Commissariato militare di Ravenna, e presso i panifici suindicati.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni, Sezioni ed uffici locali di Commissariato militare, nei luoghi in cui verrà fatta pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ma però dovranno presentare distinte offerte per caduno dei Panifici militari cui si riferiscono le provviste, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nelle schede segrete del Ministero della Guerra, da servire di base all'incanto.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata, col bollo ordinario da una lira, firmati e in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca, diversamente saranno respinti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 decorribili dalle ore tre pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti a detta impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'aver fatto nella Tesoreria provinciale di Bologna o in quelle delle città dove hanno sede Direzioni, Sezioni od uffici di Commissariato militare, il depositoprovvisorio della somma di lire 200 per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta; ma saranno tenuti validi anche i depositi che fossero stati ricevuti in qualsiasi altra Tesoreria provinciale del Regno; quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge; la ricevuta di deposito dovrà essere presentata separatamente, ossia non inchiusa nel piego contenente l'offerta.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o fatte per telegramma.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni, Sezioni ed uffici locali di Commissariato del Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente, prima che sia stata dichiarata aperta l'asta, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari; e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed al contratto, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, di pubblicazione, d'inserzioni, di registro e bollo, saranno a carico del deliberatario.

Bologna, addì 6 marzo 1886.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: G. FERRERO

6101

Banca Popolare Cooperativa Sidicina in Teano

AVVISO.

Si prevengono i signori azionisti che il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del giorno 26 scorso mese di febbraio, fissava come ultimo giorno, pel versamento delle azioni o quote di azioni sottoscritte, il di diciotto marzo corrente mese

Teano, 1° marzo 1886.

6130 Per il Direttore: IL PRESIDENTE.

Provincia di Bari — Mandamento di Monopoli

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

AVVISO D'ASTA per primo incanto *per l'appalto dei dazi addizionali e comunali in questo comune aperto durante il quinquennio 1886-90.*

Il sottoscritto segretario comunale, a termini dell'incarico ricevuto dal signor sindaco, ed in conformità del deliberato di questa Giunta municipale, datato il 24 febbraio p. p. e vistato il 1° marzo corrente al n. 3259, deduce a pubblica notizia che nel giorno diciassette di questo mese, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo su questo palazzo di città, innanzi al prefato signor sindaco, o chi per lui, il primo esperimento d'asta per l'appalto dei dazi di consumo addizionali sulla misura del 50 per cento sui generi colpiti da dazio governativo, e tali sono: vino ed aceto in fusti e in bottiglie; liquori in fusti e in bottiglie; carne fresca, salata, strutto bianco e tassa di macellazione; nonchè dei comunali farina pane e pasta di frumento (escluso il cruschello ed il pane fatto con lo stesso) sulla base di lire 2 al quintale, e la minuta vendita sino a venticinque chilogrammi; pesce fresco sul dato di lire 5 al quintale e minuta vendita infra i cinque chilogrammi, e pel quinquennio 1886 al 1890.

Per essere ammessi gli aspiranti a far partito si dovranno uniformare alle seguenti prescrizioni:

1. L'incanto sarà aperto sul dato di lire 13,500 e l'asta sarà aggiudicata al migliore offerente.

2. Nel caso che l'asta medesima vada deserta, sarà conchiuso l'appalto col sistema della trattativa privata con la ditta Trezza, appaltatrice dei dazi governativi, che ha offerto la precitata somma di lire tredicimilacinquecento.

3. Gli incanti saranno tenuti col sistema della candela vergine e a termini abbreviati, e ciascuna offerta in aumento non sarà minore di lire dieci.

4. L'appalto in discorso sarà fatto in base alle condizioni e capitoli d'onere racchiuse nel deliberato consiliare del 9 dicembre 1880, vistato il 10 gennaio successivo al n 203; alla tariffa daziaria votata dal Consiglio stesso in data 22 dicembre ultimo, ed approvata dall'onorevole Deputazione provinciale il 16 febbraio p. p., n. 2421, ed al regolamento comunale del 17 aprile 1882 approvato dalla prefata Deputazione provinciale il 3 febbraio 1883, riflettente il dazio sulla minuta vendita del pesce fresco, nonchè alle leggi, regolamenti ed istruzioni vigenti che regolano la materia.

Detti atti sono visibili in segreteria in tutte le ore d'ufficio.

5. Con l'appalto in parola s'intenderà data la riscossione dei dazi comunali innanzi designati, mentre gli addizionali, dovendosi riscuotere dall'appaltatore governativo per gli effetti dell'articolo 77 del regolamento generale sui dazi di consumo, l'assuntore farà suoi gl'introiti del 50 per cento (come addizionali) in questo comune aperto, spettanti al comune, e depurati del 20 per cento per spese d'esazione.

6. Ciascun aspirante alla gara dovrà depositare presso il presidente dell'asta il decimo della somma su cui saranno aperti gl'incanti, nella somma di lire 1350, per spese degli atti e garenzia dell'asta medesima; e dovrà presentare ancora una cauzione in contante o in numerario di cartelle del debito pubblico equivalenti ad un quarto del canone annuo, ed anche in beni fondi liberi da qualunque gravame ipotecario e di legittima provenienza, e che abbiano un valore venale eguale a quello del canone di un anno: tale fatto potrà dimostrarsi presentando almeno tre giorni prima di quello fissato per l'asta alla Giunta comunale i titoli autentici di legittimità e provenienza rilasciati con data recente, allo scopo di giudicare l'ammissione o meno a concorrere all'appalto.

7. Le spese tutte degli atti per solennizzare il contratto, niuna esclusa ed eccettuata, andranno a carico del definitivo aggiudicatario.

8. Nel caso si verificherà la gara, con altro avviso sarà notificato il termine utile nel quale si potranno presentare offerte non inferiori al ventesimo.

Polignano a Mare, li 7 marzo 1886.

Visto — Il Sindaco ff: BELLISSARIO.

6116 Il Segretario: D. MARINGELLI.

Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie DI TERNI

ANONIMA — Sede in Terni

Capitale L. 12,000,000 intieramente versato.

È convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti in Terni presso la sede sociale, il giorno di martedì 30 marzo 1886, alle ore 2 30 pom., col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1885;
2. Relazione dei signori sindaci;
3. Approvazione del bilancio e fissazione del dividendo;
4. Nomina degli amministratori;
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Articoli dello statuto relativi all'assemblea (autorizzato con decreto 23 dicembre 1885 dal Tribunale di Spoleto).

Art. 11. L'assemblea generale degli azionisti si compone di tutti coloro che possiedono almeno un'azione; il possesso è stabilito mediante deposito presso la cassa della Società, ovvero presso quegl'Istituti di credito o Ditte bancarie che saranno designate nell'atto della convocazione.

Il deposito dovrà effettuarsi almeno dieci giorni prima delle adunanze ordinarie, e cinque giorni prima delle adunanze straordinarie, eccetto il deposito presso la sede di Terni, che potrà effettuarsi otto giorni e rispettivamente tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 12. Ogni azionista, comunque possessore di un'azione, e fino a cinque azioni, ha diritto ad un voto.

L'azionista che possiede più di cinque azioni ha diritto ad un voto fino a cento azioni e per ogni cinque azioni, e, per quelle che possiede oltre il numero di cento, ha un voto per ogni dieci azioni.

L'azionista, che fece regolare deposito della sua azione ad azioni, può farsi rappresentare all'assemblea, ed a tale effetto sarà valido il mandato scritto nel biglietto di ammissione, purchè il mandato stesso sia conferito a chi avesse d'altra parte il diritto d'intervenire all'adunanza. Il rappresentante non potrà, per chi rappresenta, avere un numero di voti maggiore di quelli a cui ha diritto in proprio.

Possono intervenire all'assemblea anche i sottoscrittori delle serie da 7 a 12, mediante deposito dei titoli provvisori.

Il deposito delle azioni potrà effettuarsi:

1. In Terni, presso la Cassa sociale;
2. In Padova, presso la Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche;
3. In Perugia, presso la Succursale della Banca Nazionale del Regno;
4. In Roma, presso la Banca Generale.

6156 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

TELEGRAFI DELLO STATO

Ispettore Generale in Firenze

Via del Pratello, n. 2

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 16 marzo corr., avrà luogo innanzi al sottoscritto, o chi per esso, nel suo locale d'ufficio, l'asta a partiti segreti per la fornitura in appalto di 61,000 chilogrammi di solfato di rame per le pile elettriche degli uffici telegrafici dello Stato al prezzo di lire 0,70 per ogni chilogrammo e rilevante così alla somma di lire 42,700.

Tale fornitura verrà aggiudicata al migliore offerente, dopo la superiore approvazione e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo, visibile in una sala del locale suddetto, ogni giorno dalle ore 10 ant. alle 4 pom.

Le schede scritte su carta da bollo da una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'asta, dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata di L. 42,700.

Dette schede dovranno essere presentate personalmente dai concorrenti, oppure da un loro mandatario, debitamente autorizzato con atto di procura.

La totale consegna del solfato dovrà esser fatta, franca di spesa, entro il mese di giugno 1886, al magazzino centrale dell'Amministrazione dei telegrafi in Firenze.

Il pagamento della fornitura, in base al prezzo di aggiudicazione, sarà fatto dopo la consegna della intiera partita, sulla presentazione del relativo certificato di collaudo.

All'asta non saranno ammesse se non le persone che abbiano fabbriche di solfato, o che ne facciano commercio, o che siano favorevolmente conosciute dall'Amministrazione come idonee a compiere gli obblighi inerenti all'appalto, e previo il deposito di lire 1000 in danaro od in titoli di rendita dello Stato al prezzo della chiusura della Borsa di Firenze del giorno innanzi.

Finita l'asta si riterrà solo il deposito del migliore offerente, restituendolo agli altri.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla Contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bollo, registro e copie inerenti alla presente impresa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati otto giorni, a datare da quello dell'asta, per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali) entro il quale si potrà portare questo miglioramento, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 24 marzo corrente.

Firenze, li 6 marzo 1886.

6121 *L'Ispettore generale:* F. DEL GUERRA.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA DI MONDOVI'

SOCIETA' ANONIMA con sede a Mondovì

Capitale interamente versato di lire duecentocinquantamila (L. 250,000).

Gli azionisti della Banca di Mondovì sono convocati in assemblea generale ordinaria, alle ore 2 1/2 pom., delli 27 marzo corrente, alla sede della Società, Casa propria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del resoconto 1885;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci,
3. Nomina di 4 consiglieri che escono d'ufficio;
4. Nomina dei sindaci supplenti pure uscenti d'ufficio.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che a senso dello statuto avranno depositato alla Cassa della Società 4 azioni dieci giorni prima di quello per la medesima indetto.

Mondovì-Breo, 2 marzo 1886.

6055 Il Direttore della Banca di Mondovì: ANT. CASATI.

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA per la costruzione ed il risanamento di abitazioni NELLA CITTÀ D'IMOLA E SOBBORGHI

Capitale sociale rappresentato da n. 2000 azioni di lire 25 ognuna	L. 50,000
Capitale versato per la 1ª serie di azioni n. 500 sottoscritte e saldate	» 12,500
Capitale versato per la 2ª serie di azioni n. 46 sottoscritte e saldate	» 1,150
Totale	L. 13,650

Prima convocazione.

Domenica 21 marzo corrente, alle ore 4 pomeridiane, nella sala del palazzo municipale, sono convocati i soci azionisti in adunanza generale straordinaria per trattare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Lettura ed approvazione del verbale dell'ultima seduta.
3. Lettura del conto consuntivo del 1885.
4. Lettura della relazione dei sindaci
5. Rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina dei sindaci.
7. Nomina di un arbitro.

In mancanza del numero legale l'adunanza di seconda convocazione avrà luogo il giorno 28 marzo successivo.

Imola, li 4 marzo 1886.

Il Presidente: ZAPPI marchese LUIGI.

Art. 48 dello statuto. L'adunanza di prima convocazione sarà valida quando sia nel numero degli intervenuti rappresentata la metà del capitale sociale.

Art. 49. Quelle di seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti od il capitale sociale da essi rappresentato. 6143

Intendenza di Finanza in Bergamo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 4, situata nel comune di Taleggio, frazione Pizzino, assegnata per le levo al magazzino di Zogno, e del presunto reddito lordo di lire 82 92.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate dal certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia o dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Bergamo, addì 2 marzo 1886.

6016 L'INTENDENTE.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

A richiesta del signor Leone Milani, domiciliato elettivamente via Campo Marzio, num. 2, presso il procuratore Francesco avv. Marini,

Io Alessandro Piccinini, usciere del suddetto Tribunale, ho fatto precetto alla signora Manuela De La Concha, domiciliata in Barcellona (Spagna), di pagare al richiedente nel termine di giorni cinque la somma di lire 1667, sorte dovuta in virtù di sentenza di questo Tribunale di commercio, pubblicata li 13 febbraio prossimo passato e notificata li 22 detto. Con diffidamento che non pagando nel detto termine si procederà a di lei carico alla esecuzione mobiliare anche presso terzi.

Roma, 8 marzo 1886.

6147 ALESSANDRO PICCININI usciere.

AVVISO.

All'Eccellentissimo sig. Primo presidente e consiglieri della Corte d'appello delle Calabrie.

Teresa Campanile di Roggiano Gravina presenta l'atto di adozione di Giovan Vincenzo Campanile per l'omologazione a norma di legge.

Catanzaro, 31 gennaio 1886.

Firm.° avv. SIGISMONDO COLOSIMO.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La prima sezione civile della Corte d'appello delle Calabrie, sedente in Catanzaro, composta dei signori:

Comm. Giuseppe Miraglia, primo presidente;
Cav. Francesco Mosca, consigliere;
Cav. Giuseppe Messina, id.;
Cav. Francesco Varcasia, id.;
Cav. Emilio Pampana, id.;
Cav. uff. Guido Capoquadri, sostituto procuratore generale del Re;
Assistita dal vicecancelliere signor Bernardino Pace,

Dopo chiusa la pubblica udienza del dì diciannove febbraio mille ottocento ottantasei, riunitasi in Camera di Consiglio, a norma del rito, ha reso la seguente deliberazione, previi gli adempimenti di legge;

Sentito il Pubblico Ministero;

Visti gli articoli 213 a 216 del Cod. civile;

La Corte

Fa luogo all'adozione di Giovan Vincenzo Campanile fu Carlo, soldato attualmente del 22° reggimento fanteria, nato in S. Agata d'Esaro, dimorante in Catanzaro, richiesta dalla signora Teresa Campanile fu Michele, vedova di Giuseppantonio Bruno, nata in Sant'Agata d'Esaro e domiciliata in Roggiano Gravina.

Provvede poi che il presente decreto si pubblichi per affissione in questo capoluogo, Corte d'appello, nelle sedi dei Tribunale di Cosenza, Pretura di S. Marco Argentano e municipio di Roggiano Gravina; oltre l'inserzione al Giornale uffiziale del Regno, ed in quello che si pubblicano in questo medesimo distretto gli annunzi giudiziari, trasmettendone legali copie.

Così deliberato nel suddetto giorno, mese ed anno in Catanzaro.

Firmati: G. Miraglia — F. Mosca — G. Messina — F. Varcasia — Emilio Pampana — Bernardino Pace, vicecanc.

N. 247 reg. Cron., n. 66 repertorio. N. 865, mod. 3°, vol. 57, fol 74, registrato in Catanzaro il 20 febbraio 1886. Esatte lire sessanta. Il ricevitore Sciosci. N. 3952 del controllo.

Catanzaro, li 20 febbraio 1886.

Per copia conforme rilasciata a richiesta dell'avvocato sost. Sigismondo Colosimo per inserirsi nel Giornale uffiziale del Regno.

Pel cancelliere in congedo
6150 Il viceecanc.: L. FAZZARI.

N. 59.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimer. del 29 corrente mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Modena, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti al definitivo completamento della immissione di Panaro in Cavamento ed alla conseguente difesa dei froldi e delle botte superiori dallo Zocco del Muro al froldo Vaccari in comune di Finale Emilia, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta di lire 504,901.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 12 novembre 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Modena.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di anni due.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 25,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello del l'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico del l'appaltatore.

Roma, 7 marzo 1886.

6120 *Il Caposezione:* M. FRIGERI

(3ª *pubblicazione*)

Banca Navale in Liquidazione

La Commissione di stralcio, avendo deliberato di distribuire un settimo riparto di lire venti per azione, invita i signori azionisti a presentare i loro titoli presso il Banco del signor Giuseppe Costa di Francesco, via Luccoli, n. 21, a datare da lunedì 15 corrente mese dalle ore 10 antimeridiane alle 12 meridiane.

Genova, 5 marzo 1886.

6098 LA COMMISSIONE DI STRALCIO.

Il Prefetto notifica

Che il signor Della Casa Nicola di Tommaso, residente in Baveno, attuale proprietario della miniera di galena argentifera detta Agogna e Piombino, in territorio di Gignese, Nocco e Brovello, stata concessa con Reali decreti 5 febbraio e 21 maggio 1863 alla Società inglese, rappresentata dal cavaliere G. Francfort, ha presentato, in data 14 agosto 1885, dichiarazione di formale rinuncia della miniera stessa, a senso dell'art. 96 della legge 20 novembre 1859, n. 3755.

La presente notificazione sarà per tre domeniche consecutive pubblicata in Novara alla porta dell'ufficio della Sottoprefettura di Pallanza e nei comuni di Gignese, Nocco e Brovello, inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Novara, 4 marzo 1886.

6091 Il Prefetto: PISSAVINI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO IN ROMA.

Si annunzia che, mediante ordinanza in data di oggi, l'avv. Achille Frattarelli è stato nominato curatore definitivo del fallimento di Ettore De Rocco.

Roma, 6 marzo 1886.

6086 Il canc. L. CENNI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO.

I signori Gaetano Gaspari, Marianna, Crestina ed Aniello Petralia o la loro madre Carolina Vairo, tutti di Piaggine Soprane, con domanda del 31 gennaio ultimo, hanno chiesto che il Tribunale civile di Vallo della Lucania dichiari sciolta dal vincolo della cauzione del defunto loro padre e marito Antonio Petraglia, notaio nel comune di Piaggine Sottane, l'annua rendita di lire 70, iscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, e risultante da certificato rilasciatone in Napoli il 16 marzo 1863, sotto il numero 70647; e ne hanno pure chiesto il tramutamento in cartelle di rendita al portatore.

Vallo Lucano, febbraio 1886.

5825 FED.° COVONE avv. e proc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

A richiesta del fallimento del marchese Giuseppe Antinori, rappresentato dall'avvocato Costabile Verrone, curatore, domiciliato via del Corso, numero 453,

Io Alessandro Piccinini, usciere del suddetto Tribunale, ho notificata al signor Pietro Muccioli, di domicilio ignoto, a termini dell'art. 141 Codice procedura civile, la sentenza resa dal Tribunale di commercio di Roma, li 10 febbraio 1886, registrata li 15 detto, al vol. 7, n. 332, rilasciata in forma esecutiva li 19 detto, colla quale fu condannata la ditta Rossi e Manni a pagare in favore del fallimento istante la somma di lire 1769 65. Spese compensate. Esecuzione provvisoria.

Roma, 8 marzo 1886.

6148 ALESSANDRO PICCININI usciere.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO.

Si fa noto che nell'udienza del Tribunale civile e correzionale di Roma, seconda sezione, del giorno 30 aprile prossimo, ad istanza dell'avv. Luigi Secreti, domiciliato via della Scrofa, n. 39, si procederà, in base al prezzo offerto di lire ventunmila e 1 alle altre condizioni che si leggono nell'originale bando presso questa cancelleria del Tribunale, allo incanto a carico di Balmas Adelaide in Biagini e Biagini Luigi, come tutore dei figli Niccola, Anna, Achille ed Emilia, non che del patrimonio del fu Luigi Balmas, amministrato dal signor Basili Leopoldo, di proprietà dei figli nati e nascituri dai detti Biagini, rappresentati anche dal curatore *in litem* signor avv. Luigi Aureli, della

Casa da cielo a terra in via S. Isidoro, ai civici numeri 4 e 5, distinta nella mappa censuaria del rione III col n. 466, oggi 467, confinante con Vitelli, la detta strada e Ludovisi, salvi ecc., con tutti gli annessi e connessi, miglioramenti ed aumenti che vi si potessero in qualunque epoca apportare; vi gravitava per l'anno 1885 una imposta erariale in principale di lire 343 13.

Si avvertono i creditori iscritti di presentare entro trenta giorni le loro dimande di collocazione nella cancelleria del lodato Tribunale.

6112 LUIGI SECRETI AVV.

TUMINO RAFFAELE, Gerente
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE